

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3510

Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee

Legge comunitaria 2012

ottobre 2012
n. 392



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore

Daniele Ravenna

tel. 06 6706_2451

Segreteria

_2451

_2629

Fax 06 6706_3588

Ufficio ricerca e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni

_3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco

_2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo

_3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi

_3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci

_2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi

_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci

_3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello

_2180

Capo ufficio: A. Sanso'

_2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli

_2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia

_2451

Servizio Affari internazionali

Consigliere anziano

Alessandra Lai

tel. 06 6706_2969

Segreteria

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio ricerca e incarichi

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

Capo ufficio: R. D'Addio

_2027

Ufficio dei rapporti con gli Organismi internazionali

Capo ufficio: A. Lai

_2969

Ufficio per le relazioni interparlamentari

Capo ufficio: S. Filippone Thaulero

_3652

Capo ufficio: D.A. Capuano

_3477

I dossier sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3510

Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee

Legge comunitaria 2012

ottobre 2012

n. 392

Il presente *dossier* è stato realizzato congiuntamente dal
Servizio Studi e dal Servizio Affari internazionali

INDICE

INTRODUZIONE	9
1. La legge comunitaria annuale e il suo "contenuto proprio"	9
2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato	11
3. Le prospettive di riforma della legge comunitaria.....	12
SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDE DI LETTURA	21
Articolo 1 <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni europee)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 4 <i>(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 5 <i>(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 6 <i>(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 7 <i>(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)</i> Scheda di lettura.....	51

Articolo 8

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

Scheda di lettura.....57

Articolo 9

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583)

Scheda di lettura.....59

Articolo 10

(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del Servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici)

Scheda di lettura.....63

Articolo 11

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

Scheda di lettura.....67

SINTESI DELLE DIRETTIVE71

ALLEGATO A.....73

Direttiva 2011/97/UE (Modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto)75

ALLEGATO B77

Direttiva 2011/24/UE (Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera).....79

Direttiva 2011/51/UE (Modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)85

Direttiva 2011/70/Euratom (Istituzione di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi)93

Direttiva 2011/77/UE (Modifica della direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).....	95
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.....	97
Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri	99
Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.....	101
Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).....	103
Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	105
TABELLE	107
Tabella 1 Direttive scadute o con scadenza entro il 31/12/2012 non recepite e non inserite nei ddl comunitaria 2011 (A.S. 3129) e 2012 (A.S. 3510).....	109
Tabella 2 Direttive ricomprese nel ddl comunitaria 2011 (A.S. 3129).....	119
Tabella 3 Elenco delle procedure di infrazione	123

INTRODUZIONE

1. La legge comunitaria annuale e il suo "contenuto proprio"

La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Tale specifica procedura di recepimento della normativa dell'Unione - che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per gli affari europei, di un apposito disegno di legge - è stata introdotta dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cd. "legge La Pergola"), che è stata poi abrogata e sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. "legge Buttiglione").

La legge comunitaria 2012, oggetto del presente *dossier*, sarà molto probabilmente l'ultima del suo genere in conseguenza della prossima approvazione del disegno di legge A.S. n. 2646, recante nuove norme sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (si veda *infra*).

In ogni caso, anche per gli effetti collegati alla proponibilità di emendamenti, occorre tuttora fare riferimento all'attuale articolo 9 della legge n. 11 del 2005, che indica quale debba essere il contenuto della legge comunitaria annuale (cd. "contenuto proprio"). In base all'art. 144-*bis*, comma 4, del regolamento del Senato, gli emendamenti alla legge comunitaria sono possibili solo se ricadono nel contenuto proprio, che è dunque il seguente:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1¹;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per

¹ Secondo l'articolo 1, comma 2, della legge n. 11 del 2005, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea conseguono: a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario; c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 prevede la possibilità di far fronte agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea anche al di fuori del disegno di legge comunitaria annuale. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, in caso di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea, che comportano obblighi statali di adeguamento, la cui scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso, il Governo può proporre provvedimenti, anche urgenti, necessari a farvi fronte.

La legge n. 11 del 2005 prevedeva la presentazione, contestualmente al disegno di legge comunitaria, della relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 11 del 2005 con la legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), viene ora prevista la presentazione, entro termini temporali diversi di due relazioni: la prima, da presentarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, di carattere "programmatico" sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno successivo; la seconda, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno (e quindi in coincidenza con la presentazione del disegno di legge comunitaria), di carattere "consuntivo" sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea nell'anno precedente.

2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato

L'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato prevede che il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea siano assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione "Politiche dell'Unione europea" e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. L'esame dei due documenti procede congiuntamente fino alla fine della discussione generale, per poi dare luogo all'approvazione di due distinte relazioni generali per l'Assemblea. A sua volta, l'Assemblea procede alla discussione congiunta dei due atti e, successivamente, all'approvazione definitiva del disegno di legge e di una o più risoluzioni sulla relazione annuale.

L'attuale *iter* procedurale può essere sintetizzato nei seguenti passaggi essenziali. Entro i 15 giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione. Decorso i 15 giorni della fase consultiva, durante i quali la 14^a Commissione inizia la discussione congiunta, entro i successivi 30 giorni quest'ultima esamina gli emendamenti al disegno di legge e conclude l'esame predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni delle Commissioni competenti per materia.

La differenza più marcata rispetto agli ordinari disegni di legge è costituita dal particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea. Il comma 4 dell'articolo 144-*bis* prevede infatti che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 97 del Regolamento, *«sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea»*.

Nel corso dell'esame in Assemblea, vige il criterio previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, secondo cui possono essere presentati, anche dal solo proponente, solamente gli emendamenti in precedenza respinti in 14^a Commissione. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

La *ratio* di questa disciplina si rinviene nell'esigenza di assicurare la trattazione rapida del disegno di legge comunitaria, al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'oggetto proprio della legge comunitaria, che costituisce il parametro per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, sopra riportato per esteso.

3. Le prospettive di riforma della legge comunitaria

Si deve segnalare che lo strumento della legge comunitaria potrebbe subire delle modifiche in conseguenza della oramai prossima approvazione del disegno di legge (n. 2646 e 2254-A) recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*, che sostituirà integralmente la legge n. 11 del 2005 e che adatterà l'ordinamento interno alle innovazioni apportate dal trattato di Lisbona, sia per quanto riguarda la c.d. fase ascendente che la c.d. fase discendente.

L'A.S. 2646 ha costituito il testo base dell'esame, in quanto già approvato dalla Camera. Tale testo è stato rielaborato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, tenendo conto altresì di quanto contenuto nel disegno di legge n. 2254, ed è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea dal 3 all'11 ottobre 2012.

In riferimento alla c.d. fase discendente, una delle principali innovazioni riguarda proprio la legge comunitaria annuale. Già la relazione alla proposta governativa originaria (A.C. 3866) affermava che *"mentre la legge n. 11 del 2005 contemplava, quale strumento principale per il recepimento degli atti dell'Unione europea, una legge comunitaria annuale"*, l'art. 19 del progetto di legge (ora divenuto art. 27 del testo all'esame dell'Aula) *"prevede due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea. Si tratta, in sostanza, di uno «sdoppiamento» del precedente disegno di legge comunitaria in un primo disegno di legge, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, recante esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare, e in un secondo disegno di legge, da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto al primo, recante disposizioni di attuazione diretta (modificative o abrogative di disposizioni in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea od oggetto di procedure d'infrazione, di diretta attuazione degli atti dell'Unione europea, di esecuzione di trattati internazionali, o emanate nell'esercizio del potere sostitutivo statale)"*.

Secondo la relazione al progetto di legge, *"la scelta di due distinte leggi annuali è stata dettata dall'esigenza di garantire al Governo di disporre in tempi brevi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell'Unione europea. L'esperienza degli ultimi anni ha, infatti, dimostrato che i lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale hanno determinato un sensibile ritardo nell'adeguamento alla normativa comunitaria, con conseguente avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea Un disegno di legge più «snello», contenente esclusivamente deleghe al Governo, dovrebbe invece garantire un iter parlamentare più celere e consentire così al Governo di attuare in tempi più rapidi gli atti dell'Unione europea"*.

Tale impostazione, condivisa dalla Camera dei deputati, è stata sostanzialmente mantenuta dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Tuttavia, sono stati apportati importanti correttivi che, da un lato, tengono conto

dell'impostazione recata dall'A.S. 2254, che patrocinava l'abbandono della delega legislativa a vantaggio dell'operatività di un meccanismo di recepimento basato sulla ordinaria produzione legislativa del Parlamento, e dall'altro valorizzano alcuni ulteriori ambiti di intervento della legge di delegazione, anche e non solo, per permettere il più rapido adeguamento alle procedure di infrazione.

Tre sono i principali aspetti da richiamare.

In primo luogo, partendo dalla considerazione che la normativa dell'Unione europea viene approvata seguendo un ordine temporale collegato anche alle presidenze semestrali del Consiglio dell'Unione e dalla considerazione che, in un sistema a regime, una sola legge di delegazione annuale potrebbe non essere sufficiente a garantire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno, la Commissione affari costituzionali ha introdotto un ultimo comma all'art. 27, in base al quale nel caso di ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi di adeguamento può essere presentata alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione recante la dicitura «*secondo semestre*» e avente i medesimi contenuti.

In secondo luogo, si è osservato che, se la *ratio* dell'introduzione di una legge di delegazione con un *iter* di trattazione più rapido (almeno in astratto) era quella di consentire un rapido adeguamento alla normativa dell'Unione, analoga *ratio* di celerità doveva valere per quanto riguardava la conformazione agli atti relativi alle procedure di infrazione, siano esse allo stadio precontenzioso che addirittura sfociate in sentenze della Corte di giustizia. Nella formulazione dell'articolo 28, come approvato dalla Commissione affari costituzionali, si è ritenuto di consentire l'adeguamento a tali procedure di infrazione solo con delegazione legislativa e solo per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati ex articolo 258 del TFUE o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali precisazioni hanno permesso di includere nella legge di delegazione solo la conformazione alle procedure di infrazione per le quali l'inadempimento o la violazione del diritto dell'Unione europea hanno un più elevato grado di certezza - e quindi rendano più probabile l'ulteriore *iter* dell'infrazione che potrebbe condurre alle sanzioni pecuniarie - rispetto, ad esempio, alle procedure di infrazione allo stadio della messa in mora, che sono invece "sanabili" esclusivamente con la legge europea. Resta comunque fermo che le infrazioni sanabili con la legge di delegazione potranno esserlo anche con la legge europea, e anche nella forma dell'adeguamento diretto.

In terzo luogo, la Commissione affari costituzionali ha accolto in parte anche l'impostazione dell'A.S. 2254. Secondo le finalità ispiratrici di tale disegno di legge, il meccanismo della delega legislativa al Governo - sinora seguito per le leggi comunitarie - avrebbe dovuto essere abbandonato a tutto vantaggio dell'operatività di un meccanismo di recepimento basato sulla ordinaria produzione legislativa del Parlamento, con "*una più forte responsabilizzazione del legislatore nell'adozione, atto per atto, dell'occorrente iniziativa legislativa*". La Commissione affari costituzionali ha introdotto un nuovo articolo 36,

rubricato «*Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea*», in base al quale in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.

Nel disegno di legge all'attenzione del Senato è stata anche confermata la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari per far fronte ad obblighi europei qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento (articolo 35).

In questo modo, l'architettura istituzionale che ora presidia il corretto e tempestivo recepimento della normativa dell'Unione europea, piuttosto che focalizzarsi su un unico strumento, sia esso una legge prevalentemente di delegazione come è la legge comunitaria, sia esso il meccanismo di recepimento diretto da parte del Parlamento prefigurato dall'A.S. 2254, offre un panorama di strumenti normativi, alternativi tra loro ma di cui è possibile fruire contemporaneamente, che il Parlamento e il Governo potranno utilizzare per provvedere, con maggiore efficacia e celerità, al recepimento.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

L'**articolo 1** conferisce **delega** al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge comunitaria.

Il termine per l'esercizio della delega è **entro due mesi antecedenti a quello di recepimento** di ciascuna delle direttive medesime, che viene riportato negli allegati A e B.

Oltre a siffatto termine valevole in via generale, il comma 1 dispone anche, specificamente:

- per le direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria: in questo caso il termine della delega è di **tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge;
- per le direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

L'**articolo 2** detta i **principi ed i criteri direttivi** di carattere generale per l'esercizio delle deleghe indicate all'articolo 1.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato introdotto un ulteriore principio, di cui alla **lettera i)**, volto ad evitare l'introduzione dal parte del legislatore delegato, in sede di recepimento, di livelli di regolazione aggiuntivi (il c.d. *gold plating*).

Articolo 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni europee)

L'**articolo 3** prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un **trattamento sanzionatorio** per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Articolo 4

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)

L'**articolo 4** detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

Articolo 5

(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria)

L'**articolo 5, inserito nel corso dell'esame presso la Camera**, introduce disposizioni concernenti l'informazione e la consultazione del Parlamento, da parte del Governo, in merito ad accordi tra Stati membri dell'Unione europea in materia economica e finanziaria; a tal fine viene novellata la legge n. 11 del 2005 (cd. "legge Buttiglione").

Si ricorda che una organica riforma della "legge Buttiglione", già approvata dalla Camera e recante una quasi completa abrogazione della legge stessa, è attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato (A.S. 2646 e 2254-A).

Articolo 6

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee)

L'**articolo 6** conferisce una delega al Governo per l'adozione di **testi unici o codici di settore** delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, a fini di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle stesse materie.

Tale delega è da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento.

Articolo 7

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

L'**articolo 7** stabilisce specifici principi direttivi per il **recepimento della direttiva 2011/51/UE** in materia di protezione internazionale.

La direttiva 2011/51/UE, modificando la direttiva 2003/109/CE, estende il diritto all'ottenimento del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**, ai titolari di **protezione internazionale**.

Articolo 8

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, reca un criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583)

L'articolo 9 novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. In proposito si segnala che la procedura di infrazione n. 2009/4583 che l'articolo 9, secondo quanto indicato nella rubrica, è inteso a risolvere è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011.

Articolo 10

(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del Servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici)

L'articolo 10 contiene una delega legislativa per la designazione o l'istituzione di un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi stradali, nell'ambito del Servizio europeo di telepedaggio (SET).

Si rileva che la delega concerne solo gli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE, mentre la rubrica si riferisce alla decisione tout court.

Articolo 11

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame presso la Camera - a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con cui conformare la normativa vigente in materia di IVA all'ordinamento dell'Unione europea.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così individuato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di

essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

8. Il Ministro per gli affari europei, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del

ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

L'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato, stabilendo termini e modalità di emanazione dei decreti legislativi.

La delega legislativa è una delle modalità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, secondo previsione (recata già dalla legge n. 86 del 1989)² posta in via generale dalla legge n. 11 del 2005³ (suo articolo 9).

Essa è beninteso mantenuta - nella forma di una "legge di delegazione europea", che verrebbe ad essere distinta dalla "legge europea", recante questa le disposizioni di diretta attuazione - dal disegno di rivisitazione della disciplina

² Legge 9 marzo 1989, n. 86, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*.

³ Legge 4 febbraio 2005, n. 11, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, cd. "legge Buttiglione".

della partecipazione italiana alla formazione ed attuazione della normativa dell'Unione europea, al vaglio del Senato (al momento di redazione delle presenti note è l'A.S. nn. 2646 e 2254-A, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 23 marzo 2011, dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente il 25 settembre 2012)⁴.

Il termine generale per l'esercizio della delega, posto dall'articolo 1, **comma 1**, è quello di due mesi antecedenti il termine di recepimento di ciascuna delle direttive, che viene riportato negli allegati A e B⁵.

Il comma dispone altresì, specificamente, in ordine:

- alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria. In questo caso, il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria;
- alle direttive comprese negli allegati, che non prevedano un termine di recepimento. In questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

La distinzione tra i due allegati risiede nel fatto che (**comma 3**) il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari.

Decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere.

Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

È inoltre previsto che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega sia prorogato di tre mesi.

⁴ A.S. nn. 2646 e 2254-A, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*.

⁵ Nel corso dell'esame in Commissione si è traslata dall'allegato A all'allegato B la direttiva 2011/85/UE, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Inoltre, nell'allegato A è stata inserita la direttiva 2011/97/UE, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale 'doppio parere', previste dai commi 4 e 9 (v. *infra*).

Il **comma 3** prevede altresì che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge - in linea con la prassi affermata nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all'esecutivo.

Il **comma 2** richiama la procedura prevista dall'articolo 14 della legge n. 400 del 1988⁶ per l'adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Il **comma 4** reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004), che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie.

I relativi schemi di decreto legislativo:

- devono essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196 del 2009⁷ (art. 17, co. 3);
- sono oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (cioè le Commissioni bilancio di Camera e Senato).

Il comma prevede, altresì, che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione⁸, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

⁶ Legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*.

⁷ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

⁸ L'art. 81, quarto comma della Costituzione stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese, rispetto alla legge di bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Viene così previsto un 'doppio parere', limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate.

Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8, *infra*).

Il **comma 5** autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni *integrative e correttive* dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal testo in commento.

Il **comma 6** prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005.

Tale disposizione norma prevede – in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione – un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

In base all'articolo 11, comma 8, della legge 11/2005, spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. La norma pone un'articolata garanzia per le Regioni e Province autonome, in forza della quale gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome:

- entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
- perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute;
- sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 7** prevede l'applicazione delle medesime disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, in materia di potere sostitutivo statale nei casi di inadempienza delle regioni o delle province autonome, per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge: vale a dire (v. *infra*) quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive

dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.

Il **comma 8** prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere:

- una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto (termine che in base al testo in esame coincide – generalmente – con quello per il recepimento della singola direttiva).
- un'informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo “modalità di individuazione” delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (una previsione di questo tenore è stata inserita, per la prima volta, nella legge comunitaria 2007).

Il quadro delle competenze regionali è definito a livello costituzionale: per quanto in particolare concerne l'attuazione della normativa comunitaria, l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Il **comma 9** concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi.

Prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o

danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, nella privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal

codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste anche sanzioni accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali

modificazioni delle direttive europee comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui all'articolo 1 non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. A tale fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive europee, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea negli Stati membri, possono

determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel territorio nazionale.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale, per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie (si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie).

Beninteso, come ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, valgono quelli contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare.

I criteri generali di delega sono scanditi in diverse lettere - una delle quali, **la lettera i)**, è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

La lettera *a)* prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi avvalendosi delle loro strutture ordinarie, seguendo il principio della *massima semplificazione* procedimentale ed organizzativa.

Si ripropone così un principio introdotto nel disegno di legge comunitaria 2008, in coerenza – rileva la relazione illustrativa al disegno di legge – con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi posti anche dalla Commissione europea.

La lettera *b)* dispone l'introduzione delle modifiche necessarie per un migliore *coordinamento* con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitarie.

Analogamente alle ultime leggi comunitarie, la norma in esame fa salve “le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa”.

Al riguardo, con riferimento specifico alla “semplificazione amministrativa” ed al fine di una valutazione dell'impatto del principio di delega, si richiamano le disposizioni introdotte dal 'decreto-legge semplificazioni' (decreto-legge n. 5 del 2012)⁹, incidenti su uno spettro di settori normativi e recanti varie misure. Il provvedimento ha carattere essenzialmente ordinamentale e demanda la sua attuazione a numerosi adempimenti (regolamenti di attuazione e di delegificazione, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti interministeriali, decreti ministeriali; altre disposizioni prevedono la stipula di convenzioni, l'adozione di linee guida e di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane); alcune disposizioni introducono misure di carattere sperimentale, per esempio in materia di semplificazione amministrativa.

⁹ Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

La lettera c) detta norme specifiche per l'introduzione, nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie, di *sanzioni penali e amministrative*.

Sono posti i seguenti principi e criteri direttivi:

- introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi;
- introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo “interessi costituzionalmente protetti” (questa formulazione è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria per il 2002, legge n. 14 del 2003; le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento ad “interessi generali dell'ordinamento interno, compreso l'ecosistema”). In particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative, per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità¹⁰;
- irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000¹¹, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni sono l'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), il divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);
- introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi, puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o esponcano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati;
- nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce);
- possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione fino a sei mesi ovvero la privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti

¹⁰ Le infrazioni lesive di determinati interessi generali dell'ordinamento interno, in quanto ritenuti meritevoli di tutela penale, erano state escluse dalla depenalizzazione effettuata dalla L. 689/1981 e, da ultimo, dalla ulteriore depenalizzazione prevista dalla L. 205/1999, e dal D.Lgs. 507/1999, emanato in base alla delega ivi prevista.

¹¹ Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468*.

dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale;

Le pene accessorie, che conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (art. 20 c.p.), comportano una limitazione di capacità, attività e funzioni oppure rendono maggiormente afflittiva la pena principale.

L'elenco tassativo di tali pene è contenuto nell'art. 19 del codice, fermo restando che la riserva di legge non esclude ulteriori sanzioni di tale natura dettate da leggi speciali (come il ritiro o sospensione della patente di guida, *ex* Codice della strada).

L'art.19 c.p. distingue dette pene in riferimento ai delitti e alle contravvenzioni. Sono pene accessorie per i delitti:

- ☐ l'interdizione dai pubblici uffici;
- ☐ l'interdizione da una professione o da un'arte;
- ☐ l'interdizione legale;
- ☐ l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ☐ l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ☐ l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- ☐ la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- ☐ la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- ☐ la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

- possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsto dai decreti legislativi, fermi restando i limiti del terzo e del quarto comma dell'articolo 240 del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 (recante modifiche al codice penale); entrambe le disposizioni richiamate fanno riferimento al divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato (articolo 240 del codice penale) ovvero alla violazione amministrativa (articolo 20 della legge n. 689 del 1981);
- entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività);
- riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa "residuale" delle regioni (si tratta di un principio innovativo rispetto a quanto previsto dalla legge comunitaria 2007, e già introdotto nel disegno di legge comunitaria 2008).

Disposizioni in materia di sanzioni penali e amministrativi, di analogo impianto se non identico dettato rispetto a quelle recate dalla lettera in commento, si ritrovano anche

in altre legge comunitarie (ad esempio nella comunitaria 2009, o nel disegno di legge comunitaria 2011, al momento di stesura delle presenti note al vaglio del Senato quale A.S. n. 3129).

Non mancò, in passato, pronuncia della Corte costituzionale (*la sentenza n. 53 del 1997 - confermata dalla successiva sentenza n. 456 del 1998*), critica circa una scarsa precisione di principi e criteri direttivi in legge comunitaria, relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati.

La lettera *d*) fa riferimento alla *copertura finanziaria* delle norme delegate.

Al riguardo, stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possano essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse.

Per la relativa copertura (anche con riferimento alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione) si farà ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Analoghe disposizioni sono contenute nelle più recenti leggi comunitarie.

La citata legge n. 183 del 1987¹² istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione. Ai sensi dell'articolo 5 della legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria (ora legge di stabilità) e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Il Fondo fornisce un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato:

- c/c 23211, che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti UE";
- c/c 23209, che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".

Il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei Conti.

Al Fondo di rotazione, nel corso del 2011, sono confluite somme per quasi 9.822 milioni di euro, di cui 4.048,2 milioni di euro provenienti dal bilancio comunitario e 5.773,6 milioni dal bilancio nazionale.

¹² Legge 16 aprile 1987, n. 183, *Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*.

A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2011 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per quasi 3.981 milioni di euro dal c/c 23211, e per 3.521,3 milioni di euro dal c/c 23209.

Le lettere *e)* ed *f)* pongono criteri relativi all'*armonizzazione* delle deleghe legislative.

In particolare, si dispone che l'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate, avvenga per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive (ove ciò non determini ampliamento della materia regolata), e che nella stesura dei decreti legislativi di attuazione si tenga conto delle eventuali modifiche delle direttive intervenute fino al momento del concreto esercizio della delega.

La lettera *g)* concerne l'*univocità dei processi decisionali*, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni. Pone inoltre l'obiettivo di garantire, attraverso specifiche forme di coordinamento, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità. Sono espressamente richiamati il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Si ricorda che i primi tre principi qui menzionati (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), già posti dalla legge n. 59 del 1997¹³ a fondamento della ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari livelli di governo, hanno assunto rilievo costituzionale con la legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Quest'ultima, nel novellare l'articolo 118 della Costituzione, ha infatti posto i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Il principio di leale collaborazione, pur non espressamente menzionato dall'articolo 118, è tuttavia riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (v. per tutte la sentenza n. 303 del 2003).

La lettera *h)* fissa un principio di 'attuazione unitaria', secondo cui deve darsi attuazione con *un unico decreto legislativo* alle direttive che:

- riguardino le stesse materie;
- pur riguardando materie diverse, comportino modifiche degli stessi atti normativi.

Tale principio è destinato a operare qualora non siano “di ostacolo” i diversi termini di recepimento delle direttive.

¹³ Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*.

La lettera i) - introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - pone il divieto, nel recepimento delle direttive, di livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli da esse richiesti. Deroga - motivata - a tale principio è consentita ove indispensabile ai fini della tutela di interessi pubblici o "per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei".

La lettera i) specifica cosa debba intendersi per "livelli di regolazione più restrittivi". Tali sono l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari; sanzioni e procedure più gravose, suscettibili di determinare uno svantaggio competitivo.

Come tecnica legislativa, la lettera i) sarebbe meglio formulata se espressa come novella all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005¹⁴, il quale già reca al comma 24-bis (introdottovi dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 183 del 2011: legge di stabilità 2012)¹⁵ - il principio del divieto di introduzione (o mantenimento) di "livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive".

Ed il comma 24-ter di quell'articolo 14 della legge n. 246 stabilisce cosa costituisca livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie (ossia: "a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive").

Ed il comma 24-quater di quell'articolo 14 della legge n. 246 prevede che l'amministrazione dia conto "delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria". Su tale previsione incide il dettato della lettera in esame, andando a definire e circoscrivere la derogabilità al divieto di più restrittiva regolazione.

Pare una sorta di paradosso che sovente colpisca le disposizioni in materia di semplificazione normativa e amministrativa, la tendenza ad una intricata loro stratificazione.

Su oneri regolatori e recepimento di direttive, interveniva l'articolo 8 della legge n. 180 del 2011¹⁶, introduttivo di una sorta di 'pareggio di bilancio regolatorio'.

Il comma 1 recita: "Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o

¹⁴ Legge 28 novembre 2005, n. 246, *Semplificazione e riassetto per l'anno 2005*.

¹⁵ Legge 12 dicembre 2011, n. 183, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)*.

¹⁶ Legge 11 novembre 2011, *Norme per la tutela della libertà d'impresa, Statuto delle imprese*.

certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale".

Indi interveniva la citata legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità del 2012), recante le novelle all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 sopra ricordate.

Seguiva il 'decreto-legge semplificazioni' (decreto-legge n. 5 del 2012), anch'esso citato, il cui articolo 3 novella l'articolo 8, comma 2 della legge n. 180 del 2011. Vi si disciplina il procedimento di riduzione compensativa degli oneri ai fini del 'pareggio regolatorio', nonché un profilo informativo. Per quest'ultimo riguardo: "Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR) [...] Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione".

Articolo 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni europee)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è

esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per:

- le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa);
- le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale.

La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

A tal fine, il comma 1 contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'art. 14 della L. 400/1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (vedi *supra*).

Il **comma 3** prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 9 dell'articolo 1 (vedi *supra*).

Articolo 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

L'**articolo 4**, con disposizione *tralaticia*¹⁷ detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

A tal fine viene richiamato il disposto dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11 del 2005¹⁸, che:

- pone a carico dei soggetti interessati i predetti oneri, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria (articolo 9, comma 2);
- dispone che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 novembre 1999, n. 469 (articolo 9, comma 2-bis).

Poichè il citato art. 9, commi 2 e 2-bis, reca norme generali e astratte tuttora vigenti, nè sottoposte a termine finale di efficacia, non appare di immediata evidenza la necessità di richiamarne l'applicabilità, con il rischio semmai di suscitare equivoci al riguardo.

¹⁷ Cfr. legge comunitaria 2009, art. 4, e legge comunitaria 2010, art. 2.

¹⁸ *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari* cd. "legge Buttiglione".

Articolo 5

(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria)

1. L'articolo 4-bis della legge 4 febbraio 2005, n.11, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis. - *(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere)*. -- 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame preventivo di progetti legislativi o di altri atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni tipo di informativa, atto o questione relativi all'Unione europea.

2. Il Ministro competente riferisce tempestivamente alle Camere, o alle competenti Commissioni parlamentari, sul seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1 e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi medesimi, fornisce le appropriate motivazioni della posizione assunta».

2. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

«Art. 4-quinquies. - *(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria)*. -- 1.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis, il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.

2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi».

L'articolo 5, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, introduce disposizioni concernenti l'informazione e la consultazione del Parlamento, da parte del Governo, in merito ad accordi tra Stati membri dell'Unione europea in

materia economica e finanziaria; a tal fine viene novellata la legge n. 11 del 2005¹⁹.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame sostituisce l'articolo 4-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente l'attuazione degli atti di indirizzo delle Camere²⁰.

Per effetto di tale modifica si stabilisce l'obbligo per il Governo:

- di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia nel Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni UE tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in sede di esame preventivo dei progetti legislativi o di altri atti, nonché su ogni tipo di informativa, atto o questione relativi all'Unione europea;
- di riferire tempestivamente alle Camere (o alle competenti Commissioni parlamentari) sul seguito dato ai suddetti indirizzi. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi ai medesimi pareri il Ministro per gli affari europei deve fornire le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Rispetto al vigente testo dell'articolo 4-*bis*, l'obbligo di riferire alle Camere non è più previsto in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, mentre viene espressamente sancita la possibilità di riferire dinanzi alle Commissioni parlamentari.

Il **comma 2** inserisce nella citata legge n. 11 del 2005 un nuovo articolo 4-*quinqies*, dedicato alla consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria.

Viene pertanto introdotto l'obbligo per il Governo:

- di informare tempestivamente il Parlamento di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica;
- di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi sopra richiamati tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere; qualora il Governo non abbia potuto conformarsi a tali atti di indirizzo il Presidente del Consiglio dei ministri (ovvero il Ministro per gli affari europei) deve riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

¹⁹ *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, cd. "legge Buttiglione"..

²⁰ Si ricorda che l'articolo 4-*bis* in parola era stato aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (*legge comunitaria 2009*).

Tale previsione ribadisce pertanto il principio generale di cui all'articolo 4-bis della legge 11 del 2005, modificato dal precedente comma 1 come sopra ricordato.

Viene altresì precisato che le suddette disposizioni si applicano anche:

- agli accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- alle modifiche di precedenti accordi.

La predetta disposizione sembrerebbe intesa - alla luce dell'esperienza recente - ad includere nell'obbligo di informazione posto in capo al Governo non soltanto i progetti legislativi in materia presentati dalle istituzioni UE ma anche gli accordi (quali il Fiscal compact o il Patto Europlus) stipulati tra alcuni degli Stati membri al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE e le eventuali modifiche ad essi apportati.

Si ricorda che una organica riforma della "legge Buttiglione", già approvata dalla Camera e recante una quasi completa abrogazione della legge stessa, è attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato (A.S. 2646 e 2254-A).

Articolo 6

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive europee, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

L'articolo 6 conferisce, al **comma 1**, una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

I decreti legislativi di riordino di cui al comma 1 sono adottati secondo le modalità e in conformità ai principi e criteri direttivi posti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997²¹ e successive modificazioni, richiamato dal comma in commento.

²¹ Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa* (c.d. "Bassanini 1"). L'art. 20, norma base delle leggi di semplificazione, è stato più volte modificato, da ultimo dalla L. 246/2005 (legge di semplificazione 2005).

Il comma 1 precisa che l'esercizio della delega volta al riordino normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di riordino mediante codici di settore – oltre che tramite testi unici – è stata inserita per la prima volta nella legge comunitaria 2007. Tale scelta, innovativa rispetto ai contenuti delle precedenti leggi comunitarie, appare volta ad un 'assestamento normativo' nelle singole materie mediante un complesso di norme stabili e armonizzate, in virtù della maggiore portata innovativa del codice di settore rispetto a quella del testo unico.

Si può ricordare che, nell'evoluzione delle politiche di semplificazione, in materia di testi unici era intervenuta la disciplina generale di cui all'art. 7 della L. 50/1999²², che prevedeva il riordino della normativa attraverso lo strumento dei testi unici cosiddetti "misti", ossia recanti sia disposizioni di rango legislativo, che regolamentari.

È in seguito intervenuta la legge di semplificazione per il 2001 (legge n. 229/2003)²³, che ha innovato profondamente le metodologie di razionalizzazione normativa, modificando il contenuto della legge annuale di semplificazione (così come disciplinato dall'art. 20 della L. 59/1997), privilegiando il ricorso alla delegazione legislativa ed alla delegificazione e sancendo l'abbandono dei testi unici misti, con l'abrogazione del citato art. 7 della L. 50/1999, che li aveva introdotti.

La differenza fra testo unico e codice – fermo restando che entrambe le tipologie sono volte alla "riorganizzazione" (termine che ricomprende sia il "riordino" che il "riassetto") delle fonti di regolazione e a una drastica riduzione del loro numero, in modo da permettere ai cittadini di avere un quadro ben preciso e unitario delle regole che disciplinano un settore della vita sociale – è stata individuata nel fatto che il secondo strumento di semplificazione autorizza il legislatore delegato non soltanto ad apportare modifiche di "coordinamento formale" alla disciplina di rango legislativo, ma anche consistenti innovazioni del merito della disciplina codificata. In altri termini, il codice, rispetto al testo unico, è connotato da una maggiore capacità innovativa dell'ordinamento (si veda, in tal senso, il parere reso dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato in data 24 ottobre 2004, sullo schema di *Codice dei diritti di proprietà industriale*).

Il secondo periodo del comma 1 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione) o, più generalmente, "altre materie di interesse delle regioni".

²² Legge 8 marzo 1999, n. 50, *Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi* – Legge di semplificazione 1998.

²³ Legge 29 luglio 2003, n. 229, *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione*. Legge di semplificazione 2001.

L'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame come si è detto fa rinvio, al comma 5 prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 20 medesimo.

Il **comma 2** stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene. *Quest'ultima appare una disposizione di valenza solo monitoria nei confronti del futuro legislatore e come tale di dubbia congruità, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente.*

Il comma ripropone una norma analoga a quelle recate da diverse tra le precedenti leggi comunitarie, a partire dal 1994²⁴, in tema di riordino normativo nei settori interessati da direttive comunitarie. L'emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce – a tutt'oggi – l'unico esempio di riordino normativo effettuato sulla base delle prescrizioni di una legge comunitaria annuale (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994²⁵).

²⁴ Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.

²⁵ Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 8.

Articolo 7

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la

revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata o sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

L'**articolo 7** stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale.

Con il termine “protezione internazionale” si fa riferimento ai soggetti rientranti nella fattispecie oggetto della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Quest'ultima direttiva reca “norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.

La sua disciplina concerne i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione.

Essa è stata modificata dalla successiva direttiva 2011/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (che ha abrogato, a decorrere dal 21 dicembre 2013, la direttiva 2004/83/CE), la quale ha disciplinato così la “protezione internazionale” come lo *status* di rifugiato e lo *status* di “protezione sussidiaria”.

Il recepimento di cui qui si tratta è peraltro della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, **“che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”**.

La direttiva n. 109 del 2003 non applicava ai beneficiari di protezione internazionale la disciplina dello *status* di cittadino di Paese terzo soggiornante di lungo periodo.

La direttiva n. 51 del 2011 estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale.

Inoltre, tra le novelle apportate, stabilisce (modificando l'articolo 4 della direttiva del 2003) che gli Stati membri non conferiscono lo *status* di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale, in caso di revoca o di cessazione di tale forma di protezione o di rifiuto del suo rinnovo.

Di seguito, stabilisce (modificando l'articolo 9 della direttiva del 2003) che gli Stati membri *possono* revocare lo *status* di soggiornante di lungo periodo, nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, ove lo *status* di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.

L'articolo 7 del disegno di legge comunitaria in commento mira a rendere cogente tale previsione, traducendo la facoltà di revoca in obbligo, per lo Stato italiano.

Con modificazione introdotta presso la Camera dei deputati, è precisato che la revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo della protezione internazionale - perché comportino la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo - abbiano da essere conformi all'articolo 14, paragrafo 3, ed all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva n. 83 del 2004.

L'articolo 14 della direttiva del 2004 ha per oggetto la revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo dello *status* di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide. Il paragrafo 3 prevede che gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo *status* di rifugiato qualora, successivamente al suo riconoscimento, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo *status* di rifugiato ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva, ossia

- (art. 12 par. 1 lett. a)) se rientra nel campo d'applicazione dell'art. 1 D della Convenzione di Ginevra²⁶;
- se lo Stato ove ha stabilito la residenza gli riconosce i diritti e obblighi della cittadinanza o *status* equivalente;
- (art. 12 par. 2) se sia fondatamente sospettato:
 - ✓ del compimento - o istigazione al compimento - di un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini (lettera a));

²⁶ Relativo alle persone che fruiscono della protezione o assistenza di un'organizzazione delle Nazioni Unite diversa dall'Alto Commissario per i rifugiati.

✓ o del compimento, fuori del Paese di accoglienza, di un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello *status* di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune (lettera b));

✓ o del compimento di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite) (lettera c));

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello *status* di rifugiato.

La disposizione del disegno di legge dunque non richiama, dell'articolo 14 della direttiva del 2004, altro paragrafo, il numero 4 (secondo il quale gli Stati membri "hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando: a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro").

L'articolo 19 concerne la revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello *status* di protezione sussidiaria. Il suo paragrafo 3 prevede che gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo *status* di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

a) questi, successivamente al riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 (cioè se vi sono fondati motivi per ritenere che:

- abbia compiuto - o istigato al compimento di - un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- abbia compiuto un reato grave;
- abbia compiuto atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite;
- rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello *status* di protezione sussidiaria.

Per una disamina più approfondita delle innovazioni recate dalla direttiva 2011/51 vedi *infra* la scheda redatta sui contenuti della stessa.

Si ricorda che termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 maggio 2013.

La sequenza di direttive sopra ricordate ha origine allorquando, nell'ottobre 1999, in occasione del Consiglio europeo di Tampere, i paesi dell'Unione europea (UE) si erano impegnati a definire un regime comune europeo in materia di asilo (CEAS), basato sull'applicazione integrale della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo *status* di rifugiati, completata dal protocollo di New York del 1967, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione (principio di "*non-refoulement*").

La realizzazione di tale regime avrebbe comportato, a breve termine, il ravvicinamento delle disposizioni relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello *status* di rifugiato. Di qui la direttiva n. 83 del 2004.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea

Il testo della direttiva 2011/51/UE, volta a modificare la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, è stato approvato l'11 aprile 2011 dal Consiglio giustizia e affari interni a maggioranza qualificata, con il voto contrario della Repubblica ceca e di Malta.

In una dichiarazione allegata al testo approvato, Malta ha espresso rammarico per il fatto che la direttiva potrebbe aggravare la pressione cui l'isola è sottoposta, a causa del numero di beneficiari di protezione internazionale ivi presenti, unito alla limitata capacità di assorbimento del paese e che, in generale, la direttiva può avere la conseguenza di esacerbare la pressione cui sono esposti gli Stati membri che ospitano un numero sproporzionato di beneficiari di protezione internazionale, in particolare a causa della collocazione geografica o della situazione demografica. In questo quadro, la dichiarazione:

- chiede agli Stati membri di agevolare lo spostamento dei beneficiari di protezione internazionale da Malta quando abbiano acquisito lo *status* di soggiornanti di lungo periodo nel paese, allo scopo di attenuare gli effetti negativi che deriverebbero altrimenti dall'attuazione della direttiva in oggetto;
- ribadisce l'invito ad una maggiore solidarietà attraverso la ricollocazione all'interno dell'UE di beneficiari di protezione internazionale;
- rammenta che la politica di immigrazione e asilo dell'Unione europea deve essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità a norma dell'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dichiara che la direttiva non comprende misure volte ad attuare tale principio, sebbene rappresenti il primo strumento adottato nell'istituzione del sistema europeo comune di asilo (CEAS);

Si ricorda che, nell'ambito delle iniziative per rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo, è stata presentata dalla Commissione la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 751 che istituisce il Fondo Asilo e migrazione. La proposta è finalizzata, tra l'altro, a istituire e sviluppare programmi nazionali di reinsediamento e ricollocazione. Per "reinsediamento" si intende il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

rifugiati, cittadini di Paesi terzi o apolidi sono trasferiti da un Paese terzo ad uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù dello *status* di rifugiato o analogo. Per "ricollocazione" si deve invece intendere il trasferimento di persone dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale ad un altro Stato membro in cui godranno di protezione equivalente, oppure il trasferimento dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda di protezione internazionale ad un altro Stato membro in cui sarà esaminata la medesima domanda. Si ricorda inoltre la proposta di regolamento COM (2011) 752²⁷, che detta, tra l'altro, disposizioni di attuazione del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda il Sistema comune europeo di asilo, basato su una procedura comune di asilo e uno *status* uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dal programma di Stoccolma per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia 2010-2014 esso dovrebbe essere realizzato entro il 2012 attraverso la modifica degli strumenti legislativi attualmente vigenti. A tal fine, in seguito all'adozione della direttiva 2011/51/UE, risultano tuttora all'esame delle istituzioni UE, le seguenti proposte legislative:

- proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo (COM(2008)820) (rifusione del regolamento CE n. 343/2003, cd. regolamento Dublino II);
- proposta modificata di direttiva relativa a procedure per la concessione e la revoca dello *status* conferito dalla protezione internazionale (COM(2011)319) (rifusione della direttiva [2005/85/CE](#));
- proposta modificata di direttiva che recante norme per l'accoglienza dei richiedenti asilo (COM(2011)320) (rifusione della direttiva 2003/9/CE);
 - proposta modificata di regolamento che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] (Dublino II) (COM(2010)555).

²⁷ *Recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.* In tema di strumenti finanziari, si ricorda ancora la proposta di decisione COM(2012) 526 che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria nonché la proposta di decisione COM(2012) 527 che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. Come affermato nelle premesse delle due citate proposte di decisione "I Fondi sono strumenti essenziali per aiutare gli Stati membri ad affrontare le importanti sfide della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne, quali lo sviluppo di una politica generale dell'immigrazione dell'Unione che ne rafforzi la competitività e la coesione sociale e contribuisca alla creazione di un sistema europeo comune di asilo".

Articolo 8

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e di verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, reca un criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Si ricorda che la direttiva 2011/85/UE si inserisce in un pacchetto di sei provvedimenti legislativi comunitari (c.d. *Six pack*), volti all'istituzionalizzazione, a livello europeo, di un nuovo sistema di *governance* economica, il cui fulcro essenziale consiste nell'istituzione di un meccanismo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche comunitarie, nonché nella creazione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la fissazione di regole per l'adozione dei quadri di bilancio nazionali.

Talune disposizioni del *Six pack* sono state peraltro riprese anche nel nuovo "patto di bilancio" istituito con trattato intergovernativo, il "*Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'unione economica e monetaria*" (cd. *Fiscal compact*), il cui testo è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario del 30 gennaio 2012, e firmato il 2 marzo 2012. Il medesimo trattato è stato ratificato dall'Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114²⁸.

²⁸ Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la

La direttiva 2011/85/UE definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Si evidenzia che la direttiva 2011/85/UE, inizialmente collocata nell'allegato A nel testo originario del disegno di legge, è ora collocata, a seguito dell'introduzione nel testo dell'articolo in esame, nell'Allegato B.

Lo specifico criterio direttivo stabilito nell'articolo in commento consiste nel coordinare l'attuazione del Capo IV della direttiva, che contiene norme in materia di regole di bilancio numeriche valevoli per tutti gli Stati membri, con le disposizioni della legge rinforzata di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1²⁹.

Si ricorda che la legge costituzionale n. 1 del 2012 interviene - attraverso talune novelle agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione - introducendo il principio del pareggio di bilancio, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Al riguardo, si rammenta che l'esigenza di una costituzionalizzazione del pareggio di bilancio negli ordinamenti costituzionali interni degli Stati membri dell'Euro Area è esplicitamente sancita nell'articolo 3 del citato *Fiscal Compact*.

Le modifiche costituzionali introdotte incidono sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, le novelle all'articolo 81 della Costituzione, che detta regole sulla finanza pubblica e sulla formazione del bilancio, sanciscono il principio del pareggio, in base al quale lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

Ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81, il contenuto della legge di bilancio ed i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono demandati ad una apposita legge, che dovrà essere approvata, entro il termine del 28 febbraio 2013, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

L'articolo 5 della L.Cost. n. 1 del 2012 stabilisce, in particolare, l'oggetto specifico di tale legge, prevedendo, tra l'altro, alla lettera f) che essa regoli l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.

Le nuove disposizioni costituzionali si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

²⁹ Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-ter. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta quando, con riferimento agli allergeni alimentari elencati nell'allegato 2, sezione III, la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».

Il **comma 1** novella il decreto legislativo n. 109 del 1992³⁰ allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

L'articolo in commento modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE³¹, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE³², e 89/396/CEE³³.

In merito va richiamato in particolare l'art. 6, co.1 0 della direttiva 2000/13/CE che dispone che gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III bis o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III bis devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione e che tale indicazione non è necessaria nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato.

³⁰ Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

³¹ Dir. 14-06-1989, n. 89/395/CEE che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

³² L'adeguamento delle disposizioni interne alla direttiva n. 13 è stato disposto con il D.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, che ha introdotto le necessarie modifiche nella forma di novelle al precedente decreto n. 109.

³³ Dir. 14 giugno 1989, n. 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il provvedimento è stato abrogato e sostituito dalla Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE di mera codificazione.

Il decreto n. 109 del 1992 dispone con l'articolo 3 che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore debbano riportare, fra le altre indicazioni, l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 5.

Il comma 2-bis di tale articolo 5 richiede - in ordine agli ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III (che elenca gli allergeni alimentari suddivisi in 14 categorie, ricalcando l'allegato III bis della direttiva 2000/13), o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, presenti anche se in forma modificata - che essi siano indicati nell'elenco degli ingredienti soltanto se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

L'articolo 7 dello stesso decreto 109 specifica i casi in cui si sia esentati dall'obbligo di indicare gli ingredienti, aggiungendo tuttavia che le esenzioni non si applicano agli allergeni indicati all'allegato 2, sezione III: ciò con il comma 2-bis, che non prevede eccezioni.

Il combinato disposto dei citati articoli 5, comma 2-bis e 7, comma 2-bis, secondo la Commissione dell'Unione europea dava luogo all'insufficiente chiarezza delle disposizioni di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano, di cui al D.Lgs. 109 del 27 gennaio 1992, con specifico riferimento alle previsioni di cui relative all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta.

Ad avviso della Commissione, le due disposizioni si sarebbero potute interpretare, in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 10 della direttiva, nel senso che l'obbligo di menzionare le sostanze allergeniche in etichetta sarebbe stato assoluto, anche quando il nome coincidesse con la denominazione di vendita, in relazione ai prodotti esentabili dalla menzione degli ingredienti in etichetta (burro, formaggi, ecc.). Ne derivò una procedura – aperta con una lettera di messa in mora il 20 novembre 2009 – con cui la Commissione europea contestava all'Italia la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE.

Ai fini di chiarire l'interpretazione - in senso conforme alla direttiva - delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea, fu adottata la circolare 22 luglio 2010, n. 5107 del MISE, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010. La circolare precisò che l'art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 109/1992 deve essere interpretato secondo la regola generale fissata dall'art. 5, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli allergeni utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti solo se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

In effetti, la procedura di infrazione n. 2009/4583 - che l'articolo in esame, secondo quanto indicato nella rubrica e nella relazione illustrativa, è inteso a risolvere - è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011: *quindi, presumibilmente, alla luce della richiamata circolare 22 luglio 2010, n. 5107.*

Ciò nondimeno, la disposizione di cui al comma in esame sembra intesa, per ragioni di certezza del diritto, a codificare nel nuovo comma 2-ter dell'art. 7 del decreto legislativo n. 109/1992 la regola già enunciata in via interpretativa dalla

richiamata circolare. Pertanto il comma 3-*bis* – introdotto dalla disposizione in commento – aggiunge che l’indicazione dell’allergene non è richiesta quando la “denominazione di vendita indica l’ingrediente interessato”, rendendo in tal modo coerenti le disposizioni recate dall’articolo 7 con quelle di cui all’articolo 5 dello stesso decreto n. 109.

La modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull’obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Articolo 10

(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del Servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n.11, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per l'attuazione degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, concernenti l'obbligo, per ciascuno Stato membro con almeno un settore del Servizio europeo di telepedaggio (SET), di designare o istituire un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del SET che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incaricare l'organismo di conciliazione di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del SET sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;

b) garantire che l'organismo di conciliazione sia indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli

interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del SET;

c) disciplinare le modalità con le quali, in caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del SET possono richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione;

d) disciplinare il procedimento finalizzato all'espressione del parere dell'organismo di conciliazione, a seguito di una richiesta di intervento da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del presente comma, nel rispetto dei tempi previsti dagli articoli 10 e 11 della citata decisione 2009/750/CE;

e) garantire all'organismo di conciliazione la possibilità di richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del SET e ad eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del SET nel territorio nazionale, ai fini dello svolgimento dei propri compiti;

f) assicurare che l'organismo di conciliazione scambi con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri informazioni sul lavoro svolto, nonché sui principi guida e sulle prassi dagli stessi seguiti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 contiene una delega legislativa per la designazione o l'istituzione di un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi stradali, nell'ambito del Servizio europeo di telepedaggio (SET).

Si rileva che la delega concerne solo gli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE³⁴, mentre la rubrica si riferisce alla decisione tout court.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare:

- entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 11/2005³⁵; il richiamato articolo 9, comma 1, individua il contenuto della legge comunitaria annuale, che mira al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario; tale adeguamento è assicurato (lettera c) con le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, della medesima legge 11/2005:
 - o lettera a): ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
 - o lettera c): decisioni-quadro e decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; *si rileva che il riferimento alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale non sembra conferente con l'oggetto della delega in esame;*
- su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
- un decreto legislativo per l'attuazione degli articoli 10 e 11 della citata decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, concernenti l'obbligo, per ciascuno Stato membro con almeno un settore del Servizio europeo di telepedaggio (SET), di designare o istituire un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del SET che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;

³⁴ Dec. 6-10-2009 n. 2009/750/CE “Decisione della Commissione sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici”.

³⁵ Legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.

- con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge che disciplinano l'esercizio della delega legislativa al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

La decisione 2009/750/CE:

- definisce il servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.);
- ne stabilisce:
 - o le specifiche tecniche e i requisiti necessari a tale scopo, nonché le regole contrattuali relative alla fornitura del S.E.T.;
 - o i diritti e gli obblighi per i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi e gli utenti del S.E.T.

Il servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) è un'area sottoposta a pedaggio che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/52/CE³⁶, la quale stabilisce le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità e si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale comunitaria urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti.

La decisione 2009/750/CE stabilisce i requisiti, diritti ed obblighi ai quali devono conformarsi i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi e gli utenti del S.E.T.

L'articolo 10 demanda allo Stato membro con almeno un settore del S.E.T. la designazione o istituzione di un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori. L'organo di conciliazione è incaricato in particolare di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che il proprio organo di conciliazione sia indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. Ai sensi dell'articolo 11 in caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. richiedono l'intervento dell'organismo di conciliazione competente. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di intervento, l'organismo di conciliazione dichiara se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione. L'organismo di conciliazione esprime un parere su una controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di intervento. Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri abilitano l'organo di conciliazione a richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato. Gli organismi di conciliazione nazionali si scambiano informazioni sul lavoro che svolgono, nonché sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.

³⁶ Dir. 29-4-2004 n. 2004/52/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità". La Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'articolo 229 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 285/1992) con il decreto ministeriale 18-11-2005 "Recepimento della direttiva 2004/52/CE del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 13 marzo 2006, n. 60.

Le delega legislativa verrà esercitata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incaricare l'organismo di conciliazione di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del SET sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;

b) garantire che l'organismo di conciliazione sia indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del SET;

c) disciplinare le modalità con le quali, in caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del SET possono richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione;

d) disciplinare il procedimento finalizzato all'espressione del parere dell'organismo di conciliazione, a seguito di una richiesta di intervento da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), nel rispetto dei tempi previsti dagli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE;

e) garantire all'organismo di conciliazione la possibilità di richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del SET e ad eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del SET nel territorio nazionale, ai fini dello svolgimento dei propri compiti;

f) assicurare che l'organismo di conciliazione scambi con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri informazioni sul lavoro svolto, nonché sui principi guida e sulle prassi dagli stessi seguiti.

Il comma 2 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria, disponendo che:

- dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

1. In considerazione dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n.282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, e in particolare quella relativa alle materie trattate in detto regolamento di esecuzione, è conformata all'ordinamento dell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (CE) n.282/2011;

b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n.282/2011.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere perché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (scadenza: 15 marzo 2013).

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (scadenza: 25 ottobre 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (scadenza: 20 maggio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza: 23 agosto 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (scadenza: 1° novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (scadenza: 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza: 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (scadenza: 10 giugno 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (scadenza: 21 dicembre 2013);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (scadenza: 28 ottobre 2013).

L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con cui conformare la normativa vigente in materia di IVA all'ordinamento dell'Unione europea.

Più in dettaglio, il **comma 1** - alla luce dell'emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni applicative della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto) - delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con cui conformare la vigente normativa in materia di IVA

all'ordinamento dell'Unione europea. La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

Si ricorda che il regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 si pone come obiettivo di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi membri, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un'applicazione uniforme dell'attuale sistema dell'IVA.

La direttiva 2006/112/CE ha stabilito infatti norme in materia di IVA che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri.

Il regolamento n. 282/2011 - composto da 65 articoli (contro i 23 del precedente regolamento 1777/2005 "rifuso" i cui concetti sono stati quasi integralmente conservati) e 4 allegati - fornisce in particolare chiarimenti in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili.

Le sue disposizioni hanno trovato attuazione a partire dal 1° luglio 2011.

Il **comma 2** individua i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, ossia:

- l'abrogazione delle disposizioni in materia di IVA incompatibili con quelle contenute nel regolamento (CE) n. 282/2011;
- la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa UE nelle materie trattate dallo stesso regolamento.

Il **comma 3** prevede l'adozione dei citati decreti legislativi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, nel rispetto dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988³⁷.

Tale indicazione appare del tutto pleonastica e semmai foriera di equivoci, essendo il citato articolo 14, dedicato proprio alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi da parte del Governo, tuttora pienamente vigente.

Con i commi successivi vengono individuati principi generali per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 1.

Ai sensi del **comma 4** gli schemi dei decreti legislativi - corredati della relazione tecnica prevista dalla legge di contabilità - devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in assenza del parere.

Si prevede inoltre che, qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di dodici mesi previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo venga prorogato di tre mesi.

³⁷ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il **comma 5** consente al Governo di emanare disposizioni correttive e integrative entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in parola, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

Il **comma 6** è diretto infine ad assicurare che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

SINTESI DELLE DIRETTIVE

ALLEGATO A

DIRETTIVA 2011/97/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/31/CE PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI SPECIFICI DI STOCCAGGIO DEL MERCURIO METALLICO CONSIDERATO RIFIUTO)

La direttiva 2011/97/UE del Consiglio del 5 dicembre 2011 è finalizzata alla modifica della **direttiva 1999/31/CE** afferente i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico già considerato rifiuto come disciplinato dalla normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

Con la direttiva in titolo, che prevede che gli Stati membri adeguino le tecniche di stoccaggio del mercurio metallico entro il 15 marzo 2013, l'Unione europea intende mettere in atto tutte le misure possibili per ridurre il rischio di esposizione al mercurio per gli esseri umani e per l'ambiente, attraverso l'indicazione di nuovi criteri conformi alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla "Strategia comunitaria sul mercurio" del 28 gennaio 2005³⁸.

Si ricorda che con la Comunicazione del 28 gennaio 2005 l'Unione europea ha posto le basi di una strategia volta a ridurre il rischio di esposizione al mercurio basata su sei obiettivi: ridurre le emissioni di mercurio; diminuire la richiesta di mercurio; controllare lo stoccaggio di mercurio esistente; proteggere dall'esposizione al mercurio; migliorare le conoscenze in materia e cercare soluzioni adeguate; promuovere un'azione a livello internazionale.

In particolare, ai fini dello stoccaggio temporaneo per più di un anno di mercurio metallico, secondo la nuova direttiva, che va a modificare l'allegato I della direttiva 1999/31/CE, può essere ammesso a stoccaggio solo il mercurio metallico che risponda ad una serie di requisiti supplementari. In particolare, le condizioni di stoccaggio in superficie dovrebbero rispettare i principi della protezione del mercurio dall'acqua meteorica, dell'impermeabilità rispetto ai suoli e della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio, nonché della separazione dagli altri rifiuti.

Si ricorda che l'art. 3 del **regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1102/2008** relativo, tra l'altro, allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, prevede, in deroga all'art. 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, che il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno in impianti in superficie dedicati

³⁸

Si veda l'indirizzo web http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_products/128155_en.htm

allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano, inoltre, alcuni requisiti (indicati nelle modifiche all'allegato II) che riguardano anche la composizione del mercurio e le caratteristiche dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio.

In particolare:

- il contenuto di mercurio dovrà essere superiore al 99,9 % in peso e dovrà presentare assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile;
- i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico dovranno essere resistenti alla corrosione e agli urti, rispettare una serie di specifiche indicate nello stesso allegato II (composizione in acciaio al carbonio o in acciaio inossidabile, tenuta stagna per gas e liquidi, con pareti esterne resistenti alle condizioni di stoccaggio, prototipi dei serbatoi sottoposti positivamente alle prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri³⁹) e, da ultimo, il livello di riempimento del serbatoio non dovrà superare l'80 per cento del volume, al fine di garantire che non occorranò perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura. Pertanto, saranno ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei richiamati requisiti.

Inoltre, ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano, attraverso la modifica dell'allegato III, una serie di norme relative al controllo, all'ispezione ed alla gestione delle emergenze, nonché alla conservazione dei registri.

Sostanzialmente con le modifiche introdotte, come si evince anche dal considerando n. 10 della direttiva, viene autorizzato lo stoccaggio temporaneo (superiore all'anno) per una durata massima di cinque anni, periodo di tempo in cui potranno essere condotti studi e valutazioni per definire requisiti validi per un eventuale deposito permanente.

³⁹ Per i contenuti, si veda http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/Rev4/ManRev4-files_e.html.

ALLEGATO B

DIRETTIVA 2011/24/UE (APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA)

La Direttiva 2011/24/UE disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere. Il termine per il recepimento è il 25 ottobre 2013.

Oggetto e Obiettivo (Capo I, artt. 1 e 2)

Le norme in esame sono volte a garantire il diritto alla salute del paziente, rispetto alle cure sanitarie prestate in Paesi membri dell'Unione Europea diversi da quello di residenza del paziente, attraverso l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità⁴⁰, con esclusione dei seguenti servizi:

- a) assistenza alle persone non autosufficienti (servizi di *long term care*);
- b) assegnazione e accesso ai trapianti d'organo;
- c) programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

L'applicazione della disciplina contenuta nella direttiva in esame non deve recare pregiudizio ad altre disposizioni dell'Unione (in particolare relative ai medicinali, ai dispositivi medici, alle sperimentazioni cliniche, ai tessuti e alle cellule).

Le cure d'emergenza, mentre si è in viaggio o si soggiorna all'estero, sono disciplinate dalla normativa vigente, che già prevede la prestazione di assistenza sanitaria attraverso la tessera sanitaria di Assicurazione malattia (TEAM)⁴¹, sulla base di accordo tra i sistemi sanitari nazionali dei 27 paesi dell'Unione.

Principali definizioni (Capo I, art. 3)

In tale ambito rilevano:

- l'assistenza sanitaria prestata, che riguarda i servizi di professionisti sanitari concernenti lo stato di salute dei pazienti, compresa la

⁴⁰ In relazione con il quadro normativo sui sistemi di sicurezza sociale stabilito dal regolamento (CE) n. 883/2004, sulle prestazioni di sicurezza sociale assicurate ai lavoratori emigranti e ai loro familiari.

⁴¹ Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Con le Decisioni n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003, l'Unione Europea ha disposto l'introduzione progressiva, a partire dal 1° giugno 2004, della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), secondo un modello unico rappresentato sul retro della nuova Tessera Sanitaria; esiste anche una versione "fronte", adottata da molti Paesi dell'Unione Europea. Consente a tutti i cittadini dell'Unione, che si trovino temporaneamente in un altro Stato Membro (qualunque sia la ragione della permanenza), l'accesso diretto ai servizi sanitari del Paese ospite, alle stesse condizioni dei residenti. Ogni cittadino dell'Unione (lavoratore subordinato o autonomo, turista, studente, pensionato, ecc.) per ottenere assistenza medica potrà rivolgersi direttamente ai servizi sanitari del Paese che lo ospita esibendo semplicemente la Tessera Sanitaria.

- prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
- la persona assicurata: in tale categoria rientrano i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi e i rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti⁴², inclusi i cittadini di paesi terzi legalmente residenti⁴³;
 - lo Stato membro di affiliazione, quale Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza;
 - lo Stato membro di cura, quale Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria;
 - il professionista sanitario, che è il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista⁴⁴ o altro professionista del settore dell'assistenza sanitaria, o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura.

Obblighi e Continuità delle cure (Capo II, artt. 4 e 5)

Lo Stato membro di cura ha l'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente:

- a) alla propria legislazione in vigore;
- b) ai propri *standard* e orientamenti di qualità e sicurezza;
- c) alla normativa dell'Unione in materia di *standard* di sicurezza.

Nell'ambito delle informazioni sulle prestazioni erogate, qualità e sicurezza dei trattamenti, prestatori sanitari, costi e modalità di fatturazione, che, su richiesta, sono fornite al Punto di contatto nazionale (*vedi oltre*), lo Stato membro di cura, al fine di garantire la continuità della cura devono fornire ai pazienti che hanno ricevuto un trattamento, una cartella clinica, scritta o elettronica.

Le cure devono essere prestate senza alcuna discriminazione tra pazienti, con la possibilità di limitare l'accesso all'assistenza sanitaria solo nel caso di motivo imperante di interesse generale.

Lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e di garantire le informazioni sui diritti del paziente a ricevere le cure presso altro Stato membro.

Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di fornire il proseguo delle cure per un paziente assistito

⁴² Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

⁴³ Secondo il regolamento (CE) n. 859/2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 (che all'art. 2 ha abrogato il reg. 859/2003) si applica il sistema di sicurezza sociale del reg. 883/2004 anche ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri, concedendo loro una serie di diritti uniformi che corrisponde il più possibile a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione.

⁴⁴ Ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

transfrontaliero, come se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio.

Punti di contatto nazionali (Capo II, art. 6)

Ogni Stato membro ha l'obbligo di istituire Punti di contatto nazionali, al fine di informare i pazienti dei loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e sui prestatori di assistenza sanitaria dello Stato membro di cura. In particolare, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio, nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Rimborsi e Autorizzazioni (Capo III, artt. 7, 8 e 9)

Lo Stato membro di affiliazione rimborsa o paga direttamente le prestazioni di assistenza transfrontaliera, se comprese tra le prestazioni assicurate dalla propria legislazione, fino al corrispondente costo della prestazione erogata nello Stato membro di affiliazione, e senza superare l'ammontare effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta, con facoltà di rimborsare l'intero costo della prestazione ricevuta.

Gli Stati membri possono, inoltre:

- offrire ai pazienti una notifica preventiva dei costi, con l'indicazione dell'importo che sarà corrisposto sulla base di una stima;
- applicare meccanismi di compensazione finanziaria tra le istituzioni competenti.

Quando uno Stato membro di affiliazione non applica i due suddetti meccanismi, deve garantire che i pazienti ricevano il rimborso senza indebito ritardo.

Lo Stato membro di affiliazione può limitare l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi imperativi di interesse generale.

L'assistenza sanitaria è autorizzata preventivamente solo nei seguenti casi:

- il ricovero del paziente per almeno una notte;
- l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;
- in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza prestata all'estero.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione una lista di prestazioni che prevedono un'autorizzazione preventiva, la quale autorizzazione può essere rifiutata per motivi di sicurezza del paziente.

Il rifiuto all'autorizzazione preventiva non può essere opposto da uno Stato membro, se la prestazione non viene resa sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini della presente direttiva nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione preventiva.

Le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera devono essere trattate in un tempo definito, pubblicato anticipatamente, tenendo conto:

- a) dello stato di salute specifico;
- b) dell'urgenza del caso e delle singole circostanze.

Le comunicazioni al paziente riguardanti le decisioni assunte dalla Stato membro di affiliazione sulla richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso devono essere motivate e possono essere impugnate, con ricorso giurisdizionale del paziente.

Mutua assistenza e cooperazione (Capo IV, art. 10)

Gli Stati membri assicurano mutua assistenza e cooperazione in merito a *standard* e orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto tra i loro punti di contatto nazionali, nonché in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture. In particolare, gli Stati membri, in particolare i paesi confinanti, sono incoraggiati a concludere accordi tra loro.

Prescrizioni farmacologiche (Capo IV, art. 11)

Il riconoscimento della prescrizione di un medicinale e la dispensazione in uno Stato membro, se prescritto in un altro Stato membro, sono consentite conformemente alla legislazione nazionale in vigore, e se il farmaco è autorizzato nel proprio territorio, tranne i casi riguardanti la tutela della salute umana e in merito a dubbi sulla singola prescrizione.

E' garantito il **mutuo riconoscimento tra Stati del diritto di rifiuto etico** del farmacista nella dispensazione di un medicinale prescritto in un altro Stato membro.

Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione adotta tutte le misure per il riconoscimento della prescrizione e per la dispensazione del farmaco. In particolare, la Commissione adotta un atto sul mutuo riconoscimento tra Stati delle prescrizioni farmacologiche, non oltre il 25 dicembre 2012, mentre, per l'identificazione dei medicinali o dei dispositivi medici e la loro sostituibilità, l'atto sarà adottato non oltre il 25 ottobre 2012.

La Commissione dovrà adottare inoltre una lista di farmaci e di dispositivi medici esclusi dal riconoscimento della prescrizione.

Reti di riferimento europee (Capo IV, artt. 12, 13, 14 e 15)

E' incentivato lo sviluppo di reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, su base volontaria, in particolare, nel settore delle malattie rare, secondo criteri e condizioni stabilite dalla Commissione.

La cooperazione europea per la diagnosi e la cura della malattie rare deve basarsi sui dati *Orphanet*⁴⁵ e sulle reti di riferimento europee, anche al fine di agevolare il trasferimento dei pazienti con malattie rare in altri Stati membri, per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato membro di affiliazione.

L'assistenza sanitaria *online* deve essere sviluppata tra i Paesi membri, volontariamente, per rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità per i pazienti. In particolare la rete adotta linee guida al fine elaborare una base di dati da inserire nelle carte cliniche, nonché per l'identificazione elettronica del paziente e degli operatori sanitari.

La cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie prevede l'istituzione di una rete di enti e autorità, notificati alla Commissione, fondata sui principi di buona *governance* (trasparenza, obiettività, indipendenza delle perizie).

Deleghe e Relazioni (Capo V, artt. 16, 17, 18, 19 e 20)

Per cinque anni, a decorrere dal 24 aprile 2011, la Commissione adotta atti delegati, assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un membro della Commissione, e fornisce una relazione, prima della scadenza dei cinque anni.

La delega può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento e nei confronti degli atti delegati è possibile l'opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.

La delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁴⁵ Portale dell'Unione europea sulle malattie rare e farmaci orfani www.orpha.net.

DIRETTIVA 2011/51/UE (MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO PER ESTENDERNE L'AMBITO DI APPLICAZIONE AI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE)

La direttiva 2011/51/UE è volta a estendere il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della **direttiva 2003/109/CE**. Il provvedimento sancisce, così, l'opportunità che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 2 prescrive agli Stati membri di conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2013.

Si ricorda preliminarmente che con il termine "protezione internazionale" si fa riferimento ai soggetti rientranti nella fattispecie oggetto della **direttiva 2004/83/CE** del Consiglio, del 29 aprile 2004, vale a dire i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione. Sulla materia la successiva direttiva 2011/95/CE (che ha abrogato, a decorrere dal 21 dicembre 2013, la direttiva 2004/83/CE) ha definito (art. 2) la "protezione internazionale" lo *status* di rifugiato o lo *status* di "protezione sussidiaria".

Il tema dell'immigrazione è da tempo una questione centrale per l'Unione europea soprattutto a partire dal 1999, quando il Consiglio europeo di Tampere ha stabilito che l'Unione elaborasse una politica comune in materia di asilo e immigrazione. Da allora le azioni comunitarie si sono indirizzate su quattro direttrici:

- *partenariato* con i Paesi d'origine dei flussi migratori;
- regime europeo comune in materia di asilo;
- gestione efficace dei flussi migratori;
- equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi.

E proprio nell'ambito dell'attuazione di quest'ultimo punto ha avuto origine la direttiva 2003/109/CE, proposta dalla Commissione il 13 marzo 2001. Tra gli altri provvedimenti comunitari in vigore nel settore dell'immigrazione si ricordano quelli in materia di:

- riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento;
- definizione di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
- protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati;
- accoglienza dei richiedenti asilo;
- parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Il Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003) ha proseguito nel processo di elaborazione di una politica comune in materia adottando alcune importanti decisioni, tra le quali:

- l'istituzione di una agenzia per la cooperazione nella gestione e controllo comune delle frontiere esterne, anche marittime, dell'Unione;
- l'adozione di un sistema di visti comuni;
- l'armonizzazione dei passaporti europei che dovrebbero trasformarsi in futuro in passaporti elettronici contenenti i dati biometrici del portatore;
- l'istituzione di una politica comune in materia di asilo e di rimpatrio dei clandestini;
- il rafforzamento del partenariato con i Paesi terzi;
- il finanziamento di 140 milioni di euro nel periodo 2004-2006 da destinare alla gestione delle frontiere esterne, allo sviluppo del sistema dei visti e al programma di azione sul rimpatrio.

Come detto, la direttiva 2011/51/UE modifica la direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, estendendone l'applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, (cd. direttiva qualifiche) stabilisce le condizioni che i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi devono soddisfare affinché sia attribuita loro la qualifica di rifugiato o di persona che, per diverse ragioni, necessita di protezione internazionale definendo il contenuto della protezione da accordare a tali persone. La direttiva si applica ad ogni domanda presentata alla frontiera così come sul territorio di un Paese dell'UE che resta tuttavia libero di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

In Italia la suddetta direttiva è stata attuata con il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*). In base a tale normativa qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che si trovi fuori dal suo Paese di origine e che non voglia o non possa farvi ritorno perché teme di essere perseguitato, può, dunque, chiedere lo *status* di rifugiato. I richiedenti che non soddisfano le condizioni necessarie perché venga riconosciuto loro tale condizione possono chiedere una protezione sussidiaria; la protezione "dello Stato" può essere assicurata anche da partiti o organizzazioni, ivi comprese le organizzazioni internazionali, che controllano una regione o una superficie importante del territorio dello Stato.

Sotto il profilo procedurale, dopo aver accertato la fondatezza dei timori del richiedente di essere perseguitato o di subire altri danni gravi e ingiustificati, i Paesi dell'UE possono verificare se tale timore sia chiaramente circoscritto ad una zona definita del territorio del paese d'origine e se il richiedente possa eventualmente essere trasferito in un'altra parte del Paese dove non avrebbe ragione di nutrire tali timori. Rientrano nel termine "persecuzione" determinati

atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Si prevede, inoltre, che i rifugiati potranno in alcuni casi perdere il loro *status* (ad esempio in caso di acquisizione di nuova cittadinanza, di rimpatrio volontario nel Paese d'origine o se le condizioni nel Paese di origine sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria). In ogni caso, spetta al Paese dell'UE provare che il rifugiato non soddisfa più le condizioni necessarie per beneficiare della protezione internazionale.

Lo *status* di rifugiato e quello definito dalla protezione sussidiaria potranno, comunque, essere negati agli individui ritenuti colpevoli di:

- un crimine di guerra, contro l'umanità o contro la pace;
- un reato grave di diritto comune;
- atti contrari ai principi delle Nazioni Unite (ONU).

Tuttavia, i Paesi dell'UE dovranno valutare i casi su base individuale e garantire al richiedente la possibilità di impugnare una decisione che lo escluda dalla protezione internazionale.

È, altresì, consentito ai Paesi dell'UE di riconoscere lo *status* di protezione sussidiaria ai richiedenti di protezione internazionale che si trovano al di fuori del loro Paese di origine e non possono farvi ritorno a causa del rischio effettivo di subire un grave danno (ad esempio: la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la condanna a morte o all'esecuzione; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). La protezione sussidiaria potrà cessare se le condizioni nel Paese di origine cessano di esistere o evolvono in misura tale che la protezione non sia più necessaria.

Si segnala, in conclusione, la recente approvazione della **direttiva 2011/95/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (ed entrata in vigore il 9 gennaio 2012) recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che oltre a ribadire i principi che ispiravano la direttiva 2004/83/CE, intende realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale anche in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le modifiche recate dal provvedimento in esame sono, per l'appunto, dovute al fatto che la direttiva 2003/109 escludeva espressamente dal suo ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o titolari dello *status* di protezione sussidiaria o *status* di rifugiato.

Si ricorda che l'Unione europea assegna uno *status* europeo ai cittadini di Paesi terzi residenti legalmente e ininterrottamente per un periodo di cinque anni sul territorio di un

Paese dell'UE. La direttiva 2003/109/CE disciplina lo *status* dei cittadini provenienti da Paesi terzi che soggiornano da lungo periodo nell'Unione europea, stabilendo alcune norme relative alle condizioni e alle procedure per il riconoscimento giuridico di tale *status*, e ai diritti ad esso connessi. Le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento dello *status* sono:

- 5 anni di soggiorno legale ed ininterrotto;
- disponibilità di un reddito sufficiente e di una assicurazione contro le malattie;
- comportamento tale da non costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Le procedure per l'esame della domanda volta a conseguire lo *status* di soggiornante di lungo periodo devono essere improntate all'efficacia, alla trasparenza e all'equità. Esse si concludono con il rilascio di un documento (permesso di soggiorno) attestante lo *status*. Allo *status* di residente di lungo periodo sono collegati una serie di diritti (cfr. art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) quali:

- la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in un'ampia gamma di settori economici e sociali, tra cui l'assistenza sociale, almeno per quanto riguarda le prestazioni essenziali;
- l'accesso al sistema educativo;
- una tutela rafforzata contro l'espulsione che preveda l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali;
- il diritto di soggiorno in altri Stati membri;
- il diritto all'unità familiare.

In Italia la direttiva 2003/109/CE, di cui all'Allegato B della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), è stata attuata dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*), che ha modificato il suddetto art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) concernente le norme per il rilascio della carta di soggiorno⁴⁶.

L'art. 9 del Testo unico in materia di immigrazione⁴⁷ prevede come requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:

- il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo.

Il permesso di soggiorno può essere richiesto dallo straniero, oltre che per sé, per i familiari dei quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento in base ai più elevati requisiti di reddito fissati, ai fini del ricongiungimento, dal comma 3, lett. b), dell'art. 29 del T.U. nonché in presenza del requisito della disponibilità di un alloggio.

Il permesso di soggiorno che, non diversamente dalla carta di soggiorno, è a tempo indeterminato, è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.

⁴⁶ Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2006/0280) per mancata attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Il termine indicato dalla direttiva per il recepimento era il 23 gennaio 2006.

⁴⁷ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

L'art. 9 individua, poi, le ipotesi in cui il permesso di soggiorno non può essere richiesto (permanenza del personale diplomatico, titolarità di permessi soggiorno per motivi di carattere temporaneo, soggiorno per motivi di carattere umanitario, soggiorno dei rifugiati e dei richiedenti asilo, soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale). Viene, inoltre, escluso il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La disposizione precisa (e delimita) anche le ipotesi in cui è possibile disporre l'espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, per motivi in ogni caso attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Tali previsioni, introdotte per adeguarsi alla normativa comunitaria, innovano fortemente la disciplina oggi vigente, introducendo un elemento di valutazione discrezionale, finora assente, dato che sia nel caso di espulsione che di diniego del rilascio, gli organi competenti sono tenuti a prendere in considerazione ulteriori elementi descritti *ex lege*.

Si prescrive, infine, che lo straniero espulso da altro Stato membro e titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo può essere riammesso sul territorio nazionale, se non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

L'art. 9-bis del T.U., introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 3/2007, elenca poi i casi e le modalità con cui uno straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può essere ammesso a soggiornare in Italia.

È utile ricordare che le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione extracomunitaria in Italia, fissate dalla L. 40/1998⁴⁸ (cosiddetta “legge Turco – Napolitano”), sono state successivamente consolidate nel citato Testo unico sull'immigrazione, che costituisce attualmente il punto di riferimento normativo nel settore. Il testo unico interviene in entrambi gli ambiti principali del diritto dell'immigrazione: il diritto dell'immigrazione in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole; e il diritto dell'integrazione, che riguarda l'estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

I principi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre: la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all'immigrazione clandestina (per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione); la concessione di una ampia serie di diritti volti all'integrazione degli stranieri regolari (diritto dell'integrazione). La disciplina giuridica dell'immigrazione è stata oggetto di modifiche di rilievo ad opera della L. 189/2002⁴⁹ (cosiddetta legge “Bossi – Fini”); quest'ultima, mantenendo sostanzialmente inalterato nel complesso la struttura generale del testo unico, ne ha modificato la parte relativa alla gestione dell'immigrazione, incidendo in minor misura su quella riguardante i diritti degli immigrati.

In relazione alle disposizioni rese per l'applicazione del decreto legislativo 3/2007 si segnala, altresì, la Circolare 16 febbraio 2007, n. 400/A2007/463/P10.2.2 del Ministero

⁴⁸ Legge 6 marzo 1998, n. 40, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

⁴⁹ Legge 30 luglio 2002, n. 189, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*.

dell'interno con la quale si è precisato che i beneficiari della norma in esame sono cittadini stranieri che hanno acquisito la condizione di soggiornanti di lungo periodo in tutti i paesi membri, ivi compresi, quindi, gli Stati che hanno aderito all'Unione Europea il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007.

Di recente si ricorda, inoltre, che la L. 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*) all'art 1, comma 22, lett. i), ha previsto che Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto interministeriale.

Giova, altresì, richiamare l'intervento, in materia, della Corte Costituzionale che, con la sentenza 29 luglio 2008, n. 306, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 nella parte in cui escludevano che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3/2007, in ordine al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo⁵⁰.

L'**articolo 1** della direttiva in titolo modifica, in prima battuta, l'art. 2 della direttiva 2003/109/CE in modo da includere, fra i beneficiari dello *status* di lungo soggiornante, i titolari di protezione internazionale, rifugiato e protetto sussidiario.

La modifica interviene anche sull'art. 3, sostituendo i paragrafi c) e d) in maniera che rimangono esclusi solo i richiedenti protezione internazionale e le persone autorizzate a rimanere sul territorio di uno Stato Membro sulla base di una protezione diversa dalla protezione internazionale (o che hanno richiesto tale autorizzazione).

L'art. 4 della direttiva 2003/109/CE viene, poi, modificato stabilendo che gli Stati membri non conferiscono lo *status* di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione

⁵⁰ La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale, quale l'indennità di accompagnamento, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito e, pertanto, in contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano, ha proseguito la Suprema Corte, è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (cfr. sentenza n. 148 del 2008) così come subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini (sulla medesima giurisprudenza si veda anche Corte Cost., sentenza 14 gennaio 2009, n. 11).

internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità di quanto stabilito dalla direttiva 2004/83/CE.

Lo stesso viene novellato nel senso che il permesso per lungo soggiornanti può essere concesso dopo un periodo di regolare presenza nello Stato membro che, per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, si computa calcolando almeno la metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno.

Modificando l'art. 8, la direttiva specifica che lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti a un cittadino di un Paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, deve inserire sul permesso il riferimento dello Stato membro che ha concesso la protezione mediante apposita annotazione.

Il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, che ha sostituito la carta di soggiorno consente, fra l'altro, di stabilirsi in altri stati UE prevedendo garanzie per i beneficiari di protezione internazionale che, dopo aver ottenuto lo *status* di soggiornante di lungo periodo, si spostano in altri Paesi. Tali garanzie concernono in particolare, i *diritti e benefici*, che non possono essere inferiori a quanto previsto nella cd direttiva qualifiche, e la *protezione in caso di espulsione*.

DIRETTIVA 2011/70/EURATOM (ISTITUZIONE DI UN QUADRO COMUNITARIO PER LA GESTIONE RESPONSABILE E SICURA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI)

La direttiva in esame, già inserita nell'Allegato B del ddl comunitaria 2011 (A.S. 3129), nell'istituire un quadro normativo comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni.

E' altresì prevista la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione interessata, con particolare attenzione alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 23 agosto 2013.

L'ambito di applicazione della direttiva (art. 3) riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.

Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio (art. 4, par. 1); qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato inviato (art. 4, par. 4).

La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio del loro smaltimento entro i confini nazionali dello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo (art. 4, par. 3 e 4).

La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti (art. 5, par. 1).

Inoltre ciascuno Stato membro deve istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo - compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi - o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi (art. 6).

Gli Stati membri devono altresì provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile

esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti (art. 7, par. 1).

La direttiva impone anche obblighi di trasparenza. Gli Stati membri devono infatti provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza (art. 10).

Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.

La popolazione deve anche poter aver l'occasione di partecipare effettivamente ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguardi. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria (art. 13).

Per quanto riguarda la normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, si ricorda che la materia è regolata dalla legge n. 1860/1962, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare (modificata e integrata dal DPR n. 1704/1965, dalla legge n. 1008/1969 e dal DPR n. 519/1975) e, in particolare, dal D.Lgs. n. 230/1995 con cui sono state recepite nell'ordinamento nazionale numerose direttive Euratom, tra cui la direttiva 92/3/Euratom (relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa). In seguito alla sostituzione della direttiva 92/3/Euratom operata dalla direttiva 2006/117/Euratom è stato emanato il D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23 (*Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito*) che ha apportato una serie di novelle al D.Lgs. 230/1995 principalmente finalizzate a consentire un ulteriore controllo e sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Relativamente alla gestione dei rifiuti radioattivi si ricordano anche le procedure previste dal D.Lgs. 31/2010 relativamente al Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

**DIRETTIVA 2011/77/UE (MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/116/CE
CONCERNENTE LA DURATA DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI
ALCUNI DIRITTI CONNESSI)**

La direttiva 2011/77/UE modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi, nel presupposto dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l'arco della loro vita.

Gli Stati membri, nei quali attualmente sono in vigore normative con caratteristiche molto diverse, dovranno recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale entro il 1° novembre 2013.

La direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.

La direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (c.d. clausola "*use it or lose it*"). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali.

La direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto (irrinunciabile) di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all'artista, interprete o esecutore per ogni anno

completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico.

DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2011 SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO E DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 85/577/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

La direttiva 2011/83/UE armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. Nel fare ciò la presente direttiva modifica e accorpa in un unico strumento orizzontale il quadro normativo di riferimento, composto da quattro direttive: la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Le ultime due direttive saranno abrogate dal 13 giugno 2014. Tutte le direttive contengono, al loro interno, clausole di armonizzazione minima che hanno permesso agli Stati di mantenere o adottare norme più severe in materia di tutela dei consumatori ma che hanno anche contribuito a creare un panorama normativo caratterizzato da un'estrema frammentazione legislativa. La direttiva 2011/83/UE mira pertanto a rimuovere le incoerenze e colmare le lacune esistenti in materia di diritti dei consumatori in relazione a contratti conclusi con i professionisti, e rafforzare i diritti dei consumatori tentando di dare nuovo impulso alle vendite a distanza transfrontaliere, incluse quelle via Internet. L'ambito di applicazione è esteso anche ai contratti per fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di pubbliche amministrazioni, ove detti prodotti siano forniti su base contrattuale (articolo 3).

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2011/83/UE, che consta di 35 articoli e due allegati, riguardano l'introduzione di una disciplina più dettagliata degli obblighi di informazione al consumatore da parte del commerciante che dovrà fornire alcune informazioni tra cui: il proprio indirizzo; le caratteristiche del prodotto; il prezzo, comprensivo delle spese di spedizione di consegna e postali; le modalità di pagamento; l'esistenza o le condizioni di un servizio postvendita; l'eventuale interoperabilità dei prodotti digitali con hardware e software (articoli 5 e 6).

Per i contratti a distanza è previsto il diritto di recesso (articoli 9 e ss), portato dagli attuali 7 giorni sanciti dalla direttiva 97/7/CE a 14 giorni, entro i quali il consumatore potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penalità. Tale termine decorre non più dalla data di conclusione del contratto di vendita

ma dalla data di consegna della merce. Inoltre, se il consumatore non sarà stato informato sul diritto di recesso, questo è protratto per un anno (articolo 10). La domanda di recesso dovrà esser redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

Ulteriori novità riguardano l'obbligo per il commerciante a consegnare la merce entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, scaduti i quali il consumatore può chiedere un nuovo termine di consegna. In caso di mancato rispetto di quest'ultimo il consumatore avrà diritto al rimborso delle somme versate (articolo 18).

Inoltre, la direttiva pone a carico del venditore sino al momento della consegna il rischio di perdita o danneggiamento dei beni (cd. passaggio del rischio) (articolo 20).

Infine, per quanto concerne i mezzi di pagamento, non sarà possibile imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l'uso degli appositi strumenti (es: commissioni su carte di credito) (articolo 19). Analogo limite riguarda la tariffa per comunicazioni telefoniche su linee dedicate messe dal professionista a disposizione del consumatore (articolo. 21).

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 13 dicembre 2013 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dal 13 giugno 2014.

DIRETTIVA 2011/85/UE DEL CONSIGLIO, DELL'8 NOVEMBRE 2011, RELATIVA AI REQUISITI PER I QUADRI DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI⁵¹

Il testo in esame definisce i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza dell'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi, come stabilito dal Protocollo n. 12, sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato di Lisbona.

Il "quadro di bilancio" è definito all'art. 2 come la "serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica". Le sue componenti sono elencate nell'art. 2 ed illustrate negli articoli seguenti:

1) statistiche e sistemi di contabilità pubblica, soggetti a controllo interno e *audit* indipendente, che coprano *"in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica"* (art. 3, par. 1), contenendo le informazioni necessarie a generare dati fondati sul principio di competenza;

2) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio. L'art 4 specifica che la programmazione di bilancio deve basarsi su *"previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate"* e *"sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente"*. Ne è prevista (art. 4, par. 6) una valutazione periodica, imparziale e completa;

3) regole di bilancio numeriche specifiche per paese (artt. 5-7) che promuovano l'osservanza degli obblighi derivanti dal Trattato di Lisbona. Tali regole devono precisare la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione, il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza e le conseguenze in caso di inottemperanza (art. 6);

4) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;

5) quadri di bilancio a medio termine, ovvero una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre la prospettiva annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine (artt. 9-11);

6) dispositivi di monitoraggio e analisi indipendenti che rafforzino la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;

7) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica (artt. 12-14), attraverso un coordinamento che garantisca una copertura completa ed uniforme

⁵¹ La direttiva 2011/85/UE si inserisce all'interno di un pacchetto più ampio, composto di sei atti legislativi comunitari (cd. "six pack") volti all'introduzione, in ambito europeo, di un sistema unico di *governance* economica. La fissazione di regole per l'adozione dei quadri di bilancio nazionali si pone, quindi, all'interno di un sistema di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri che prevede altresì la creazione di meccanismi rafforzati di controllo e sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri.

di tutti i sottosettori nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio nonché per l'istituzione di una programmazione pluriennale (art. 13).

Il termine posto per il recepimento è il 13 dicembre 2013 (art. 15) ma già entro il 14 dicembre 2012 la Commissione europea è incaricata di elaborare una relazione provvisoria per il Parlamento europeo ed il Consiglio, che illustri i progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva.

L'art. 16 stabilisce, infine, che entro il 14 dicembre 2018 sia pubblicata, sempre a cura della Commissione europea, una relazione che valuti l'adeguatezza globale della direttiva 2011/85/UE.

DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 NOVEMBRE 2011, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 98/78/CE⁵², 2002/87/CE⁵³, 2006/48/CE⁵⁴ E 2009/138/CE⁵⁵ PER QUANTO CONCERNE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE APPARTENENTI A UN CONGLOMERATO FINANZIARIO

Il testo in esame interviene a modificare la direttiva sulla vigilanza dei conglomerati (2002/87/CE) al fine di migliorare la vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. Queste ultime, infatti, sono esposte a rischi specifici (cd. "rischi di gruppo": il contagio tra diverse imprese, potenziali conflitti di interesse, ecc), derivanti dalla gestione di molti soggetti giuridici diversi.

In particolare, il testo in esame mira ad assicurare coerenza tra gli obiettivi posti dalla direttiva 2002/87/CE e quelli degli altri documenti oggetto di modifica (direttive 98/78/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE).

In estrema sintesi, la direttiva ha disciplinato:

1) l'inserimento (e la definizione) dei concetti di "società di partecipazione finanziaria mista" e "società di partecipazione assicurativa mista" all'interno delle direttive settoriali;

2) il perfezionamento di un regime adeguato di vigilanza supplementare;

3) l'appropriata identificazione dei conglomerati (artt. 3 e 4 novellati della direttiva 2002/87/CE), prevedendo la possibilità di escluderne i piccoli gruppi;

4) l'importante ruolo delle Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Queste ultime, infatti, sono chiamate tra l'altro a:

- emanare, tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza, orientamenti comuni (si vedano gli artt. 3, par. 8; 7, par. 5; 8, par. 5; 9, par. 6; 12-

⁵² Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. Direttiva recepita con legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) e con D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239.

⁵³ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Direttiva recepita con D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

⁵⁴ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). Per il recepimento nell'ordinamento italiano, si veda il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, e la legge 23 febbraio 2007, n. 15.

⁵⁵ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

ter, dir. 2002/87/CE; l'art. 72-bis, par. 3, dir. 2006/48/CE; art. 213, par. 6, dir. 2009/138/CE);

- elaborare norme tecniche di regolamentazione (art. 21-bis, nuovo par. 1-bis, dir. 2002/87/CE; 72-bis, par. 3, dir. 2006/48/CE; art. 213, par. 6, dir. 2009/138/CE);

- eventualmente sviluppare parametri supplementari per le prove di stress (art. 9-ter novellato, dir. 2002/87/CE);

- ricevere informative (nuovi artt. 14 e 72-bis, dir. 2006/48/CE; art. 249, par. 1, dir. 2009/138/CE) e rendersi veicolo di trasparenza mediante la pubblicazione di informazioni e notizie (art. 14, dir. 2006/48/CE; art. 4, par. 3, dir. 2002/87/CE);

5) la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere che i conglomerati finanziari siano sottoposti a periodiche prove di stress. Per la realizzazione di queste ultime le Autorità europee di vigilanza potranno *"sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari"* (nuovo art. 9-ter, dir. 2002/87/CE).

E' previsto (art. 5) che entro il 31 dicembre 2012 la Commissione europea, previa integrale revisione della direttiva 2002/87/CE e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma della stessa, riferisca al Parlamento ed al Consiglio riguardo il suo ambito di applicazione, esaminando altresì la possibilità di un suo eventuale ampliamento.

Per il recepimento del testo in esame è fissato il termine del 10 giugno 2013 (art. 6, par. 1), prorogato al 22 luglio 2013 nei casi previsti nell'art. 6, par. 3.

DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2011, RECANTE NORME SULL'ATTRIBUZIONE, A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DI BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SU UNO STATUS UNIFORME PER I RIFUGIATI O PER LE PERSONE AVENTI TITOLO A BENEFICIARE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA, NONCHÉ SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE RICONOSCIUTA (RIFUSIONE)

La direttiva 2011/95/UE stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (*articolo 1*).

Ai fini della direttiva si intende per "rifugiato" il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno. Mentre viene definita "persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria" il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (*articolo 2*).

La direttiva specifica che, dovendo apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

La direttiva 2004/83/CE è quindi abrogata con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2013⁵⁶.

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le

⁵⁶ Al *considerando 52* si specifica che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2004/83/CE, derivando da tale direttiva l'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate. Il termine di recepimento della direttiva 2004/83/CE era fissato al 10 ottobre 2006.

persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri, anche ai fini di una limitazione dei movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.

Le nuove disposizioni riguardano, in particolare:

- l'impegno a tenere conto dell'"interesse superiore del minore" in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati devono tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo;
- l'impegno altresì a tenere nel debito conto le considerazioni di genere nella valutazione delle domande di asilo e nell'applicazione delle norme sul contenuto della protezione internazionale;
- il ravvicinamento dei diritti concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'assistenza sanitaria;
- l'estensione a due anni del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno iniziale, in seguito alla concessione dello status.

Gli Stati membri dovranno recepire la presente direttiva entro il 21 dicembre 2013. Dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.

DIRETTIVA 2012/12/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 APRILE 2012, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/112/CE⁵⁷ DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

L'atto in esame modifica la previgente direttiva 2001/112/CE, relativa alla produzione, composizione ed etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana, al fine di adeguarla al progresso tecnico e tenendo conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia.

In particolare, viene stabilito:

- 1) l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione applicabile agli alimenti (ad esempio il regolamento 178/2002/CE, istitutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare) per ricomprendervi i succhi di frutta e gli altri prodotti disciplinati dall'atto in esame (art. 1, par. 1);
- 2) l'obbligo di adottare la denominazione di vendita sulla base dell'indicazione della frutta utilizzata, come riportata nell'elenco degli ingredienti (art. 1, par. 3);
- 3) l'obbligo di menzione, nell'etichettatura del succo di frutta concentrato, della presenza e della quantità di succo di limone, di limetta o di altre sostanze acidificanti aggiunte (art. 1, par. 4);
- 4) il conferimento alla Commissione europea di una delega, per un periodo quinquennale, rinnovabile tacitamente previa relazione della Commissione medesima (art. 1, par. 7), al fine di adeguare ulteriormente, in futuro, gli allegati della direttiva "*agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico*" (art. 1, par. 6). Gli allegati contengono le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (I), le definizioni delle materie prime (II), alcune denominazioni specifiche nelle lingue nazionali (III), disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta (IV) ed i valori brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita (V);

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 28 ottobre 2013 (art. 2). L'art. 3 istituisce un regime transitorio, in virtù del quale i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, che siano conformi alla direttiva 2001/112/CE, potranno essere ancora commercializzati fino al 28 aprile 2015.

⁵⁷ Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Direttiva recepita con [D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151](#).

TABELLE

Tabella 1 DIRETTIVE SCADUTE O CON SCADENZA ENTRO IL 31/12/2012 NON RECEPITE E NON INSERITE NEI DDL COMUNITARIA 2011 (A.S. 3129) E 201258 (A.S. 3510)				
DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
98/49/CE	del Consiglio, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità	25/07/2001	Sì (legge comunitaria 1999 – legge n. 526/1999)	Non previsto
1999/17/CE	della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori	1/10/1999	No (da attuare in via amministrativa in base alla legge comunitaria 2000- legge 422/2000)	-

⁵⁸ Sono escluse le direttive che, come quelle di codificazione e rifusione, non prevedono termini espressi di recepimento, nonché le direttive che si limitano a modificare termini di precedenti direttive, ovvero ad abrogare le stesse.

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
1999/18/CE	Della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori	1/10/1999	No (da attuare in via amministrativa in base alla legge comunitaria 2000- legge 422/2000)	-
1999/81/CE	del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al riavvicinamento delle sigarette	1/1/1999	No (da attuare in via amministrativa in base alla legge comunitaria 2000- legge 422/2000)	-
2000/64/CE	del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi	17/11/2002 abrogata parzialmente dalla direttiva 2002/83/CE	No	-
2002/83/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita	17/11/2002 20/9/2003 19/6/2004	Sì (legge comunitaria 2003 legge 31 ottobre 2003, n. 306)	No

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
2003/65/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	16/9/2004	No (da attuare in via amministrativa in base alla legge comunitaria 2004- legge N. 62/2005)	-
2003/107/CE	che modifica la direttiva 96/16/CE relativa alle indagini statistiche nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	31/3/2004	No (da attuare in via amministrativa in base alla legge comunitaria 20005- legge 29/2006)	-
2005/1/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di nuova struttura organizzativa per i comitati di settore dei servizi finanziari	13/5/2005	Sì (legge comunitaria 2005 – legge n. 29/2006)	No
2005/38/CE	Della Commissione relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di <i>Fusarium</i> nei prodotti alimentari	1/7/2006	No (da attuare in via amministrativa in base alla legge comunitaria 2006- legge 13/2007)	-

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
2005/75/CE	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi	31/01/2006	No	-
2006/29/CE	della Commissione, dell'8 marzo 2006, che modifica la direttiva 2000/12/CE (enti creditizi) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso	30/06/2006	No	-

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
2007/30/CE	del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE, 94/33/CEE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica	31/12/2007	Sì (legge comunitaria 2008 – legge n. 88 del 2009)	Sì
2008/7/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imposte indirette sulla raccolta dei capitali	31/12/2008 <i>In base alla banca dati dell'Unione europea Eur-Lex, l'Italia ha notificato alla Commissione europea di non ritenere necessarie misure di attuazione</i>		
2009/2/CE	della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,	1/6/2009 (attuata con Regolamento CE n. 790/2009)	-	-

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
	all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose			
2009/29/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	31/12/2012	Sì (legge comunitaria 2009 – legge n. 96/2010)	Sì
2009/64/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote	01/01/2010		
2009/67/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio elativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote	01/01/2010		

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
2009/69/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	01/01/2010	Sì (legge comunitaria 2009 – legge n. 96/2010)	Sì
2009/119/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	31/12/2012	Sì (legge comunitaria 2009 – legge n. 96/2010)	Sì
2009/138/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di assicurazione e riassicurazione	31/10/2012	Sì (legge comunitaria 2009 – legge n. 96/2010)	Sì
2009/139/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote	31/05/2010		

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
2009/162/CE	Del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema d'imposta comune sul valore aggiunto	01/01/2011	Sì (legge comunitaria 2010 – legge n. 217/2011)	Sì
2010/16/UE	Del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/48/CE (enti creditizi) per quanto riguarda l'esclusione di un determinato ente dall'ambito di applicazione	30/06/2010	-	-
2010/88/UE	del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima	31/12/2010 <i>In base alla banca dati dell'Unione europea Eur-Lex, l'Italia ha notificato alla Commissione europea di non ritenere necessarie misure di attuazione</i>		

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
2011/38/UE	Direttiva di esecuzione 2011/38/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica l'allegato V della direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione	30/6/2011		
2011/73/UE	Direttiva di esecuzione della Commissione relativa alle denominazioni del settore tessile	30/07/2012		
2011/74/UE	Direttiva di esecuzione della Commissione in materia di fibre tessili	30/07/2012		
2011/94/UE	Direttiva di esecuzione recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	30/12/2012		Si <i>Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere (atto n. 503)</i>

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	DELEGA PER IL RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
2012/01/UE	Direttiva di esecuzione della Commissione per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa	31/05/2012		
2012/04/UE	Direttiva di esecuzione della Commissione concernente un sistema di tracciabilità per gli esplosivi ad uso civile	04/04/2012		
2012/08/UE	Direttiva di esecuzione della Commissione per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole	24/06/2012		

TABELLA 2 DIRETTIVE RICOMPRESSE NEL DDL COMUNITARIA 2011 (A.S. 3129)	
DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO
ARTICOLATO	
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (Art. 9)	7 gennaio 2013
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Art. 12)	16 marzo 2013
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Art. 14)	10 novembre 2012
2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (Art. 16)	30 giugno 2010 (si applica fino al 30 giugno 2015)
ALLEGATO A (Articolo 1, commi 1 e 3)	
2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi	(senza termine di recepimento)
ALLEGATO B (Articolo 1, commi 1 e 3)	
Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'Unione europea n. L 74/3 del 19 marzo 2011;	(senza termine di recepimento)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;	(senza termine di recepimento)
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio	(senza termine di recepimento)
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in	(senza termine di recepimento)

DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO
provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova	
2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE;	8 marzo 2012
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	9 luglio 2012
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario	11 maggio 2013
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto	27 febbraio 2012
2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio	5 agosto 2012
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione	31 dicembre 2012
2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	27 agosto 2012
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;	10 novembre 2012
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	27 ottobre 2013
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE	19 maggio 2012
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	7 gennaio 2013

DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO
2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	21 luglio 2012
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE	1° gennaio 2013
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	6 aprile 2013
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	2 gennaio 2013
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)	2 gennaio 2013
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	23 agosto 2013
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	16 ottobre 2013
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale	7 novembre 2013

TABELLA 3
ELENCO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE
aggiornata all'11 ottobre 2012
(Fonte: Dipartimento Politiche europee)

Numero Procedure: 111

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2012_4096	Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa.	ENVI		Ambiente		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni.	INFSO		Comunicazioni		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_2136	Mancata ratifica del Protocollo	JUST		Affari esteri		Violazione	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	del 2004 che emenda la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare.					diritto dell'Unione	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	TAXUD		Fiscalita' e Dogane		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_2054	Non corretto recepimento della direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	ENVI		Ambiente	direttiva 2007/60/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi d'igiene urbana	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0372	Mancato recepimento della	SANCO		Salute	dir. 2010/84/UE	Mancato	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.					recepimento	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0371	Mancato recepimento della direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato	MARK		Affari economici e finanziari		Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	regolamentato.						
2012_0370	Mancato recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.	SANCO		Salute	dir. 2010/53/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0369	Mancato recepimento della direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.	JUST		Lavoro e affari sociali	dir. 2010/41/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0368	Mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.	ENER		Energia	dir. 2010/31/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2012_0287	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012 , che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa	SANCO		Agricoltura	direttiva di esecuzione 2012/1/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0286	Mancato recepimento della direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro	SANCO		Salute	direttiva 2011/100/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0285	Mancato recepimento della direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento	MOVE		Trasporti	direttiva 2011/94/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	europeo e del Consiglio concernente la patente di guida						
2012_0284	Mancato recepimento della direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	direttiva 2011/69/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0283	Mancato recepimento della direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	direttiva 2011/67/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0282	Mancato recepimento della	ENVI		Salute	direttiva	Mancato	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo nell'allegato I della direttiva				2011/66/UE	recepimento	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0281	Mancato recepimento della direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	ENVI		Ambiente	direttiva 2010/79/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0280	Mancato recepimento della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del	MOVE		Trasporti	direttiva 2010/65/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE						
2012_0238	Mancato recepimento della direttiva 2011/71/UE della Commissione recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	SANCO		Salute	dir. 2011/71/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0237	Mancato recepimento della direttiva 2011/15/UE della Commissione recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione	MOVE		Trasporti	dir. 2011/15/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2012_0197	Mancato recepimento della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto	MOVE		Trasporti	direttiva 2010/40/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0196	Mancato recepimento della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	SANCO		Ambiente	direttiva 2009/128/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0084	Mancato recepimento della direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	ENVI		Ambiente	dir. 2011/37/UE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2012_0083	Mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2010/78/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0082	Mancato recepimento della direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre	MOVE		Trasporti	dir. 2010/60/UE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	2010 recante modifica della direttiva 96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo						
2012_0081	Mancato recepimento della direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	SANCO		Agricoltura	dir. 2010/60/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0080	Mancato recepimento della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir. 2010/24/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0079	Mancato recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione	EMPL		Salute	dir. 2009/161/UE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE che modifica la direttiva 2000/39/CE						
2012_0078	Mancato recepimento della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	MOVE		Trasporti	dir. 2009/20/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	EMPL		Lavoro e affari sociali	direttiva 2003/88/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	direttiva 2011/64/UE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4147	Cattiva applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa	JUST		Giustizia	dir. 2004/80/CE	Violazione diritto	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	all'indennizzo delle vittime di reato					dell'Unione	(ex art. 226 TCE)
2011_4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	EMPL		Libera circolazione delle persone		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste Italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4064	Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	ENTR		Libera circolazione delle merci	dir. 1996/16/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la	MARK		Libera prestazione dei servizi e		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana			stabilimento			
2011_4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	ENVI		Libera circolazione delle merci	direttiva 1994/62/CE e 1998/34/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE.	ENVI		Ambiente	Direttiva 1999/31/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4009	Non corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di	ENVI		Ambiente	direttiva 85/337/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria-Savona).						
2011_4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.	MARK		Appalti	direttiva 2004/18/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2011_2231	Non corretta applicazione della direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole.	SANCO		Salute	direttiva 1999/74/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2218	Non corretta trasposizione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	ENVI		Ambiente	direttiva 2006/66/CE, direttiva 1991/157/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2217	Non corretta trasposizione della direttiva 2006/7/CE	ENVI		Ambiente	direttiva 2006/7/CE	Violazione diritto	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili					dell'Unione	(ex art. 226 TCE)
2011_2215	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI		Ambiente	direttiva 1999/31/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2205	Cattiva attuazione della direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	ENVI	C-503/06	Ambiente	dir. 2009/147/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2011_2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra(Regolamento 2006/842)	CLIM		Ambiente	Regolamento 2006/842	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	HOME		Affari esteri		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2132	Adozione di risoluzioni	AGRI		Agricoltura		Violazione	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).					diritto dell'Unione	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2053	Non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	JUST		Libera circolazione delle persone	dir. 2004/38/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.	MARK		Affari economici e finanziari	direttiva 2003/41/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2006	Non corretto recepimento	ENVI		Ambiente	dir. 2006/21/Ce,	Violazione	Parere motivato

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.				dir. 2004/35/CE	diritto dell'Unione	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_1150	Mancato recepimento della direttiva 2010/62/UE della Commissione dell' 8 settembre 2010 che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali.	ENTR		Trasporti	direttive 2010/62/UE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE, 2009/144/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0851	Mancato recepimento della direttiva 2010/36/UE della Commissione del 1° giugno 2010 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da	MOVE		Trasporti	dir. 2010/36/UE, dir. 2009/45/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	passenger						
2011_0849	Mancato recepimento della direttiva 2010/30/UE del Parlamento e del Consiglio del 19 maggio 2010 relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	ENER		Energia	direttiva 2010/30/UE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0212	Mancato recepimento della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	ENER		Energia	direttiva 2009/28/CE, 2001/77/CE e 2003/30/CE	Mancato recepimento	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2010_4227	Non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE	EMPL		Lavoro e affari sociali	Direttiva 89/391/CE	Violazione diritto	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.					dell'Unione	(ex art. 226 TCE)
2010_4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art. 49 TFUE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4038	Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	EMPL		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	dir. 2005/36/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE		Affari esteri		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2124	Non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	EMPL		Lavoro e affari sociali	direttiva 1999/70/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2045	Non conformità dell'articolo 8 del D.lgs. 368/2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	EMPL		Lavoro e affari sociali	dir. 1999/70/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2010_0124	Mancato recepimento della direttiva 2009/29/CE del	CLIM		Ambiente	dir. 2009/29/CE dir. 2003/87/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra						(ex art. 226 TCE)
2009_4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art. 45 TFUE e Reg (CE) 1612/08	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4513	Certificazione di bilinguismo prevista per l'accesso al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano (DPR 26 luglio 1976, n. 752)	EMPL	C-641/11	Lavoro e affari sociali	Art. 39 Trattato CE, Regolamento 1612/68	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI		Ambiente		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2009_2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto.	MARE		Pesca		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2264	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI		Ambiente	dir. 2002/96/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2009_2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share).	MARK		Libera circolazione dei capitali	Art. 56 TFUE, art. 43 TFUE	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	JLS	C-379/10	Giustizia		Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003	TREN		Energia	reg. 1228/2003	Violazione diritto	Parere motivato Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica.					dell'Unione	(ex art. 226 TCE)
2009_2086	Direttiva 85/337/CEE Valutazione d'Impatto ambientale – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening).	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337/CEE modificata dalle Dirr. 97/11/CE e 2003/35/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2009_2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		Ambiente	Dir. 1991/271	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2001	Compatibilità con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo delle norme adottate dalla Regione Veneto e dal Comune di Verona.	HOME		Libera circolazione delle persone	dir. 2003/109/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2008_4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	ENTR		Libera circolazione delle merci		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	MOVE		Trasporti	Art. 1 Regolamento (CEE) N. 4055/86	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	ENVI	C-68/11	Ambiente	Dir. 1996/62/CE; Dir. 1999/30/CE, Dir. 2008/50/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Ve-Giulia	TAXUD		Fiscalia e Dogane	Dir. 2003/96/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2097	Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	TREN	C-369/11	Trasporti	Dir. 2001/14/CE, dir. 91/440/CEE, dir. 95/18/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2008_2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)	ENVI	C-50/10	Ambiente	Dir. 2008/1/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	direttiva 2006/112/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2007_4680	Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	ENVI		Ambiente	Dir. 2000/60/CE, dir. 2008/32/CE, dir. 2008/105/CE, dir. 2009/31/CE.	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	ENVI		Ambiente	Dir. 2004/35/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_4652	Non corretto recepimento della Direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 98/59/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	TREN		Trasporti	Regolamento 3577/92	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2270	Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane.	BUDG		Fiscalita' e Dogane	Reg.1552/89; Reg.1150/2000	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE
2007_2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro).	COMP	C-99/02 C-496/09	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999 CE, Sentenza C-99/02.	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2007_2195	Emergenza rifiuti in Campania.	ENVI	C-297/08	Ambiente	Dir. 2006/12/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2006_2550	Regime speciale IVA per le	TAXUD	C-	Fiscalita' e	Dir.2006/112/CE	Violazione	Ricorso Art. 258

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti diversi dal viaggiatore.		236/11	Dogane		diritto dell'Unione	TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2456	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	COMP	C-207/05	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999 CE, Sentenza C-207/05.	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2006_2441	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.	EMPL	C-312/11	Lavoro e affari sociali	Dir. 2000/78/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2378	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico	TREN	C-345/12	Energia	Dir.2002/91/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	nell'edilizia.						
2006_2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 53 del decreto legislativo 151/2001)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir.76/207/CEE; Dir.2002/73/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE
2006_2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-573/08	Ambiente	Dir. 79/409/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica.	COMP		Comunicazioni	Dir. 2002/21/CE, Dir. 2002/20/CE e Dir. 2002/77/CE.	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_2117	Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie	BUDG	C-423/08	Fiscalita' e Dogane	Reg Euratom 1150/2000	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4926	Normativa della Regione	ENVI	C-	Ambiente	Art.9 Dir.	Violazione	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	Veneto in materia di caccia in deroga.		164/09		79/409/CE	diritto dell'Unione	Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI	C-565/10	Ambiente	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.	BUDG	C-334/08	Fiscalita' e Dogane	Art.10 tr. art.8 Dec.2000/597, artt.2, 6, 10, 11 e17 Reg. 1150/2000	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art.90 Trattato CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2003_2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.	ENVI	C-135/05	Ambiente	Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 228 TCE
2003_2061	Accordo bilaterale con gli	TREN		Affari esteri	Artt.10 e 43	Violazione	Parere motivato

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).				Trattato	diritto dell'Unione	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2002_4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca (Milano).	ENVI		Ambiente	Dir. 1985/337/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
1992_5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti.	FISH	C-249/08	Pesca	Reg.(CEE) 2241/87; Reg.(CEE) 3094/86	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)

Ultimi dossier del Servizio Studi

381/II Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. II - Sintesi e schede di lettura Tomo 1 (artt. 1-40)
381/II Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. II - Schede di lettura Tomo 2 (artt. 41-69)
382	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" - Sintesi del contenuto con le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio Edizione provvisoria
383	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3417 "Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto"
384	Dossier	Disposizioni sulla candidabilità e sulla eleggibilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative, nonché sull'assunzione di cariche di governo, nazionali e locali. Loro successive incompatibilità (Disegni di legge AA.SS. nn. 2347, 2657, 2662, 2771, 2780, 2790, 2802, 2810 e 3037) Elementi di documentazione e di legislazione comparata
385	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754, 2403-A - Riforma della legislazione in materia portuale
386	Schede di lettura	Schema di decreto correttivo del Codice dell'ordinamento militare - D.Lgs. n. 500 del 2012
387	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3463 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto"
388	Documentazione di base	Partecipazione alla 67ma Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU (New York, 23-28 settembre 2012)
389	Documentazione di base	Casistica impositiva sulle risorse energetiche
390	Dossier	Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione AA.SS. 3491 e 3492 - Elementi di documentazione e di diritto comparato
391	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290-A relativo agli enti territoriali

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".